

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
96/C 196/01	Posizione comune (CE) n. 24/96, del 26 febbraio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile .....	1
96/C 196/02	Posizione comune (CE) n. 25/96, del 26 febbraio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili .....	20
96/C 196/03	Posizione comune (CE) n. 26/96, del 26 febbraio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio .....	58
96/C 196/04	Posizione comune (CE) n. 27/96, del 29 aprile 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli .....	130

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/96

definita dal Consiglio del 26 febbraio 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ,  
relativa alle denominazioni del settore tessile

(96/C 196/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-  
colo 189 B del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che la direttiva 71/307/CEE del Con-  
siglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione  
delle legislazioni degli Stati membri relative alle  
denominazioni del settore tessile <sup>(4)</sup>, ha subito  
diverse e sostanziali modifiche; che, per razionalità  
e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codifi-  
cazione di detta direttiva;

(2) considerando che qualora le disposizioni degli Stati  
membri relative alla denominazione, alla composi-

zione e all'etichettatura dei prodotti tessili varies-  
sero da uno Stato membro all'altro, ciò creerebbe  
ostacoli al funzionamento del mercato interno;

(3) considerando che detti ostacoli possono essere eli-  
minati se l'immissione sul mercato dei prodotti  
tessili sul piano comunitario è subordinata a norme  
uniformi; che, a tale scopo, occorre armonizzare le  
denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni  
adoperate nelle etichette, contrassegni o documenti  
che accompagnano i prodotti tessili nelle varie  
operazioni inerenti ai cicli della produzione, della  
trasformazione e della distribuzione; che il concetto  
di fibra tessile deve includere anche le lamelle o i  
tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm,  
tagliati da fogli fabbricati mediante estrusione dei  
polimeri di cui all'allegato I, n. 19-38 e 41, e  
successivamente stirati in senso longitudinale;

(4) considerando che occorre regolamentare anche  
taluni prodotti non esclusivamente composti di  
fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce  
un elemento essenziale del prodotto o viene valo-  
rizzata da una specificazione del produttore, del  
trasformatore o del commerciante; che, al n. 30  
dell'allegato II, non è necessario differenziare i vari  
tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi  
convenzionali devono quindi essere unificati;

(5) considerando che la tolleranza per fibre estranee,  
già ammessa per i prodotti puri, deve essere estesa  
anche ai prodotti misti;

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 1995 (GU n.  
C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53). Posizione comune del  
Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta  
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non  
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16. Direttiva modificata  
da ultimo dalla direttiva 87/140/CEE (GU n. L 56 del 26. 2.  
1987, pag. 24).

- (5) considerando che, per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura;
- (7) considerando che, per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell'etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito;
- (8) considerando che è opportuno, per evitare le divergenze d'applicazione che si sono manifestate in proposito nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell'etichettatura e in sede in analisi;
- (9) considerando che la presentazione alla vendita dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo, e che spetta agli Stati membri determinare le misure da applicare in proposito;
- (10) considerando che è opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori ed i consumatori;
- (11) considerando che è stato necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati;
- (12) considerando che l'allegato II della presente direttiva, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all'atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli; che non è tuttavia sempre possibile ai laboratori di riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che in tal caso dei risultati divergenti potrebbero derivare dall'applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità; che è quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico; che tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l'applicazione di norme uniformi;
- (13) considerando che non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili;
- (14) considerando che gli allegati III e IV della presente direttiva in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, devono altresì contenere altri prodotti esonerati dall'etichettatura, in particolare i prodotti «monouso», o per i quali si giustifica soltanto un'etichettatura globale;
- (15) considerando che le disposizioni necessarie per determinare e adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi costituiscono misure di applicazione di carattere strettamente tecnico; che è pertanto opportuno applicare a queste misure, nonché a quelle necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, la procedura del comitato già contemplata all'articolo 6 della direttiva . . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili <sup>(1)</sup>;
- (16) considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili;
- (17) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicati nell'allegato V, parte B;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Per prodotti tessili ai sensi della presente direttiva s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

<sup>(1)</sup> Vedi pag. DOC. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Per fibre tessili, ai sensi della presente direttiva, si intende:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri 19-41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni della presente direttiva:

- i prodotti contenenti almeno l'80 % in peso di fibre tessili,
- i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti,
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

#### Articolo 3

1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.

2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.

3. È vietato l'impiego di queste denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.

4. È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

#### Articolo 4

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.

2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

#### Articolo 5

1. Un prodotto di lana può essere qualificato:

- «lana virgen» o «lana de esquilado»
- «friskklippet uld»
- «Schurwolle»
- «παρθένο μαλλί»
- «fleece wool» o «virgin wool»
- «laine vierge» o «laine de tonte»
- «lana vergine» o «lana di tosa»
- «scheerwol»
- «lã virgem»
- «uusi villa»
- «ren ull»

solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

- a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al paragrafo 1;
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;
- c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

Nel caso previsto dal presente paragrafo, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

#### Articolo 6

1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi:

— denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso,

oppure

— denominazione della fibra, seguita dell'indicazione «minimo 85 %»

oppure

— composizione percentuale completa del prodotto.

2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 % del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia:

- a) l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale;
- b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone — trama puro lino».

4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:

- a) una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
- b) una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del paragrafo 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto

il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a).

Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b), in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, paragrafo 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorché il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

5. Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

#### Articolo 7

Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6 le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7 % del peso del prodotto finito, nonché le fibre (per esempio metalliche) incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2 % del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.

#### Articolo 8

1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente.

2. a) La denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli da 3 a 6 ed all'allegato I vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte

di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

- b) All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli da 3 a 6 e all'allegato I vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva.

Tuttavia, se all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I.

- c) Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al primo comma unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.

- d) Gli Stati membri non possono vietare l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi ai propri usi leali di commercio.

#### Articolo 9

1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.

Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12:

a) la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

— per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;

— per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

— per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al primo comma è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto.

L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta;

b) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;

c) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;

d) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;

e) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del pro-

dotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;

- f) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.

#### Articolo 10

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9:

- a) gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, un'etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9;
- b) i prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva;
- c) l'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

2. Gli Stati membri prendono le opportune misure affinché la presentazione alla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.

#### Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure affinché le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 12

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre

di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:

1) per tutti i prodotti tessili:

parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;

2) a) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

b) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

c) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, le fodere.

Ai sensi della presente disposizione:

— non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;

— si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore;

3) le materie grasse i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.

#### Articolo 13

1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2.

A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, punti 1, 2 e 3.

2. Speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.

#### Articolo 14

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili se questi soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro, relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale.

#### Articolo 15

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai prodotti tessili che:

- 1) sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi,
- 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri,
- 3) sono importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo,
- 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

#### Articolo 16

1. Le aggiunte all'allegato I e le aggiunte e le modifiche all'allegato II della presente direttiva, necessarie per ade-

guare tali allegati al progresso tecnico vengono decise secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva . . . /CE.

2. Secondo la stessa procedura vengono inoltre determinati i nuovi metodi di analisi quantitativa relativi alle mischie binarie e ternarie, diversi da quelli previsti nella direttiva . . . /CE e nella direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili<sup>(1)</sup>.

3. Il comitato di cui all'articolo 5 della direttiva . . . /CE e denominato «comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili».

#### Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 18

Le direttive menzionate nell'allegato V, parte A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato VI.

#### Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*Il Presidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1.



## ALLEGATO I

## TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>lana</i> (f) <sup>(1)</sup>	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> )
2	<i>alpaca</i> (m), <i>lama</i> (m), <i>cammello</i> (m), <i>kashmir</i> (m), <i>mobair</i> (m), <i>angora</i> (m), <i>vigogna</i> (f), <i>yack</i> (m), <i>guanaco</i> (m), <i>castoro</i> (m), <i>lontra</i> (f), preceduta o meno dalla denominazione « <i>lana</i> » o « <i>pelo</i> » <sup>(1)</sup>	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, castoro, lontra
3	<i>pelo</i> (m) o <i>crine</i> (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo ...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>seta</i> (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>cotone</i> (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	<i>kapok</i> (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	<i>lino</i> (m)	Fibra proveniente dal libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8	<i>canapa</i> (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	<i>juta</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	<i>abaca</i> (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>alfa</i> (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>cocco</i> (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	<i>ginestra</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>ramiè</i> (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	<i>sisal</i> (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	<i>Sunn</i>	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotalaria juncea</i>
17	<i>Henequen</i>	Fibra proveniente dal libro di Agave
18	<i>Maguey</i>	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave Cantala</i>
19	<i>acetato</i> (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	<i>algimica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
21	<i>cupro</i> (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	<i>modal</i> (m)	Fibre di cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura ( $B_C$ ) allo stato ambientato e la forza ( $B_M$ ) necessaria per provocare un allungamento del 5 % allo stato umido sono: $B_C$ (centinewton) $\geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $B_M$ (centinewton) $\geq 0,5 \sqrt{T}$ di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex
23	<i>proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	<i>triacetato</i> (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	<i>viscosa</i> (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	<i>acrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
27	<i>clorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	<i>fluorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	<i>modacrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
30	<i>Poliammidica o Nylon</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
31	<i>poliestere</i> (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
32	<i>polietilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
33	<i>polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
34	<i>poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
35	<i>poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
36	<i>vinilal</i> (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
37	<i>trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
38	<i>gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
39	<i>elastan (m)</i>	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
40	<i>vetro tessile (m)</i>	Fibra costituita da vetro
41	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

(<sup>1</sup>) La denominazione «lana» di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.  
Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

## ALLEGATO II

TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE  
CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
1-2	Lana e peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 <sup>(1)</sup>
3	Peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 <sup>(1)</sup>
	Crine:	
	fibre pettinate	16,00
	fibre cardate	15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone:	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Ramié (fibra bianchita)	8,50
15	Sisal	14,00
16	Sunn	12,00
17	Henequen	14,00
18	Maguey	14,00
19	Acetato	9,00
20	Alginica	20,00
21	Cupro	13,00
22	Modal	13,00
23	Proteica	17,00
24	Triacetato	7,00
25	Viscosa	13,00
26	Acrilica	2,00
27	Clorofibra	2,00
28	Fluorofibra	0,00
29	Modacrilica	2,00
30	Poliammidica o Nylon:	
	fibra non continua	6,25
	filamento	5,75

<sup>(1)</sup> Il tasso convenzionale del 17,00 % è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
31	Poliestere: fibra non continua filamento	1,50 1,50
32	Poliutilenica	1,50
33	Polipropilenica	2,00
34	Poliureica	2,00
35	Poliuretunica: fibra non continua filamento	3,50 3,00
36	Vinilal	5,00
37	Trivinilica	3,00
38	Gomma	1,00
39	Elastan	1,50
40	Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 µm di diametro medio pari o inferiore a 5 µm	2,00 3,00
41	Metallica Metallizzata Amianto Carta tessile	2,00 2,00 2,00 13,75

## ALLEGATO III

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O  
DI STAMPIGLIATURA

[articolo 10, paragrafo 1, lettera a)]

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini di materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm<sup>2</sup>
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
33. «Nécessaires» da toletta
34. «Nécessaires» per calzature
35. Articoli funerari

36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.  
Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
  37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
  38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
    - a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
    - b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
  39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
  40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
  41. Vele
  42. Articoli tessili per animali
  43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
-

## ALLEGATO IV

PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA  
GLOBALE

[articolo 10, paragrafo 1, lettera b)]

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III <sup>(1)</sup>
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglino; guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

---

<sup>(1)</sup> Per i prodotti di cui a questo punto, venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.



## ALLEGATO V

## PARTE A

## DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'articolo 18)

- Direttiva 71/307/CEE del Consiglio (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16) e sue successive modifiche:
  - Direttiva 75/36/CEE del Consiglio (GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15)
  - Direttiva 83/623/CEE del Consiglio (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8)
  - Direttiva 87/140/CEE della Commissione (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 24)

## PARTE B

## TERMINI D'ATTUAZIONE

Direttiva	Termini	
	Ammissione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva	Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva
71/307/CEE	29 gennaio 1973	29 gennaio 1975
75/36/CEE		
83/623/CEE	29 novembre 1985	29 maggio 1987
87/140/CEE	1° settembre 1988	

## ALLEGATO VI

## TABELLA DI CONCORDANZA

Presente Direttiva	Direttiva 71/307/CEE	Presente Direttiva	Direttiva 71/307/CEE
Articolo 1	Articolo 1	Allegato II, n. 4	Allegato II, n. 4
Articolo 2	Articolo 2	Allegato II, n. 5	Allegato II, n. 5
Articolo 3	Articolo 3	Allegato II, n. 6	Allegato II, n. 6
Articolo 4	Articolo 4	Allegato II, n. 7	Allegato II, n. 7
Articolo 5	Articolo 5	Allegato II, n. 8	Allegato II, n. 8
Articolo 6	Articolo 6	Allegato II, n. 9	Allegato II, n. 9
Articolo 7	Articolo 7	Allegato II, n. 10	Allegato II, n. 10
Articolo 8	Articolo 8	Allegato II, n. 11	Allegato II, n. 11
Articolo 9	Articolo 9	Allegato II, n. 12	Allegato II, n. 12
Articolo 10	Articolo 10	Allegato II, n. 13	Allegato II, n. 13
Articolo 11	Articolo 11	Allegato II, n. 14	Allegato II, n. 15
Articolo 12	Articolo 12	Allegato II, n. 15	Allegato II, n. 16
Articolo 13	Articolo 13	Allegato II, n. 16	Allegato II, n. 16 bis
Articolo 14	Articolo 14	Allegato II, n. 17	Allegato II, n. 16 ter
Articolo 15	Articolo 15	Allegato II, n. 18	Allegato II, n. 16 quater
Articolo 16	Articolo 15 bis	Allegato II, n. 19	Allegato II, n. 17
Articolo 17	Articolo 16, paragrafo 3	Allegato II, n. 20	Allegato II, n. 18
Articolo 18	—	Allegato II, n. 21	Allegato II, n. 19
Articolo 19	Articolo 17	Allegato II, n. 22	Allegato II, n. 20
Allegato I, n. 1	Allegato I, n. 1	Allegato II, n. 23	Allegato II, n. 21
Allegato I, n. 2	Allegato I, n. 2	Allegato II, n. 24	Allegato II, n. 22
Allegato I, n. 3	Allegato I, n. 3	Allegato II, n. 25	Allegato II, n. 23
Allegato I, n. 4	Allegato I, n. 4	Allegato II, n. 26	Allegato II, n. 24
Allegato I, n. 5	Allegato I, n. 5	Allegato II, n. 27	Allegato II, n. 25
Allegato I, n. 6	Allegato I, n. 6	Allegato II, n. 28	Allegato II, n. 26
Allegato I, n. 7	Allegato I, n. 7	Allegato II, n. 29	Allegato II, n. 27
Allegato I, n. 8	Allegato I, n. 8	Allegato II, n. 30	Allegato II, n. 28
Allegato I, n. 9	Allegato I, n. 9	Allegato II, n. 31	Allegato II, n. 29
Allegato I, n. 10	Allegato I, n. 10	Allegato II, n. 32	Allegato II, n. 30
Allegato I, n. 11	Allegato I, n. 11	Allegato II, n. 33	Allegato II, n. 31
Allegato I, n. 12	Allegato I, n. 12	Allegato II, n. 34	Allegato II, n. 32
Allegato I, n. 13	Allegato I, n. 13	Allegato II, n. 35	Allegato II, n. 33
Allegato I, n. 14	Allegato I, n. 15	Allegato II, n. 36	Allegato II, n. 34
Allegato I, n. 15	Allegato I, n. 16	Allegato II, n. 37	Allegato II, n. 35
Allegato I, n. 16	Allegato I, n. 16 bis	Allegato II, n. 38	Allegato II, n. 36
Allegato I, n. 17	Allegato I, n. 16 ter	Allegato II, n. 39	Allegato II, n. 37
Allegato I, n. 18	Allegato I, n. 16 quater	Allegato II, n. 40	Allegato II, n. 38
Allegato I, n. 19	Allegato I, n. 17	Allegato II, n. 41	Allegato II, n. 39
Allegato I, n. 20	Allegato I, n. 18	Allegato III, n. 1	Allegato III, n. 1
Allegato I, n. 21	Allegato I, n. 19	Allegato III, n. 2	Allegato III, n. 2
Allegato I, n. 22	Allegato I, n. 20	Allegato III, n. 3	Allegato III, n. 3
Allegato I, n. 23	Allegato I, n. 21	Allegato III, n. 4	Allegato III, n. 4
Allegato I, n. 24	Allegato I, n. 22	Allegato III, n. 5	Allegato III, n. 5
Allegato I, n. 25	Allegato I, n. 23	Allegato III, n. 6	Allegato III, n. 6
Allegato I, n. 26	Allegato I, n. 24	Allegato III, n. 7	Allegato III, n. 7
Allegato I, n. 27	Allegato I, n. 25	Allegato III, n. 8	Allegato III, n. 8
Allegato I, n. 28	Allegato I, n. 26	Allegato III, n. 9	Allegato III, n. 9
Allegato I, n. 29	Allegato I, n. 27	Allegato III, n. 10	Allegato III, n. 10
Allegato I, n. 30	Allegato I, n. 28	Allegato III, n. 11	Allegato III, n. 11
Allegato I, n. 31	Allegato I, n. 29	Allegato III, n. 12	Allegato III, n. 12
Allegato I, n. 32	Allegato I, n. 30	Allegato III, n. 13	Allegato III, n. 13
Allegato I, n. 33	Allegato I, n. 31	Allegato III, n. 14	Allegato III, n. 14
Allegato I, n. 34	Allegato I, n. 32	Allegato III, n. 15	Allegato III, n. 15
Allegato I, n. 35	Allegato I, n. 33	Allegato III, n. 16	Allegato III, n. 17
Allegato I, n. 36	Allegato I, n. 34	Allegato III, n. 17	Allegato III, n. 18
Allegato I, n. 37	Allegato I, n. 35	Allegato III, n. 18	Allegato III, n. 19
Allegato I, n. 38	Allegato I, n. 36	Allegato III, n. 19	Allegato III, n. 20
Allegato I, n. 39	Allegato I, n. 37	Allegato III, n. 20	Allegato III, n. 21
Allegato I, n. 40	Allegato I, n. 38	Allegato III, n. 21	Allegato III, n. 22
Allegato I, n. 41	Allegato I, n. 39	Allegato III, n. 22	Allegato III, n. 23
Allegato II, n. 1-2	Allegato II, n. 1-2	Allegato III, n. 23	Allegato III, n. 24
Allegato II, n. 3	Allegato II, n. 3	Allegato III, n. 24	Allegato III, n. 25

Presente Direttiva	Direttiva 71/307/CEE	Presente Direttiva	Direttiva 71/307/CEE
Allegato III, n. 25	Allegato III, n. 26	Allegato III, n. 36	Allegato III, n. 37
Allegato III, n. 26	Allegato III, n. 27	Allegato III, n. 37	Allegato III, n. 38
Allegato III, n. 27	Allegato III, n. 28	Allegato III, n. 38	Allegato III, n. 39
Allegato III, n. 28	Allegato III, n. 29	Allegato III, n. 39	Allegato III, n. 40
Allegato III, n. 29	Allegato III, n. 30	Allegato III, n. 40	Allegato III, n. 41
Allegato III, n. 30	Allegato III, n. 31	Allegato III, n. 41	Allegato III, n. 42
Allegato III, n. 31	Allegato III, n. 32	Allegato III, n. 42	Allegato III, n. 43
Allegato III, n. 32	Allegato III, n. 33	Allegato III, n. 43	Allegato III, n. 44
Allegato III, n. 33	Allegato III, n. 34	Allegato IV	Allegato IV
Allegato III, n. 34	Allegato III, n. 35	Allegato V	—
Allegato III, n. 35	Allegato III, n. 36	Allegato VI	—

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 25 gennaio 1994 la Commissione ha presentato una proposta fondata sull'articolo 100 A del trattato CE, relativa alle denominazioni del settore tessile <sup>(1)</sup>.
2. Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno espresso i rispettivi pareri il 15 febbraio 1995 <sup>(2)</sup> ed il 27 aprile 1994 <sup>(3)</sup>.
3. Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha definito la sua posizione comune ai sensi dell'articolo 189 B del trattato.

### II. OBIETTIVO

4. La proposta della Commissione mira alla realizzazione di una codificazione ufficiale della regolamentazione vigente in materia di denominazioni del settore tessile, nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive oggetto dell'operazione di codificazione.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Trattandosi di una codificazione ufficiale ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, e cioè di una codificazione pura e semplice dei testi esistenti senza modifiche sostanziali, il Consiglio, conformemente a detto accordo, non ha apportato modifiche sostanziali alla proposta della Commissione.
6. La codificazione comporta una modifica della base giuridica, che cessa di essere l'articolo 100 del trattato e diviene l'articolo 100 A. Per il Consiglio e la Commissione la direttiva codifica la legislazione vigente senza modificarne la sostanza. Tale codificazione non modifica affatto la situazione anteriore.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 9.

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/96

definita dal Consiglio del 26 febbraio 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ,  
relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

(96/C 196/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189  
B del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 72/276/CEE del Consiglio,  
del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legi-  
slazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di  
analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili <sup>(4)</sup>,  
ha subito diverse e sostanziali modifiche; che, a fini di  
razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla  
codificazione di detta direttiva;

considerando che la direttiva .../.../CE del Parlamento  
europeo e del Consiglio, del ... relativa alle denomina-  
zioni del settore tessile <sup>(5)</sup> prevede l'etichettatura obbliga-  
toria della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che i  
controlli della conformità di tali prodotti alle indicazioni  
riportate sull'etichetta sono effettuati mediante analisi;

considerando che, in occasione dei controlli ufficiali effet-  
tuati negli Stati membri, è necessario applicare metodi  
uniformi per stabilire la composizione fibrosa dei pro-  
dotti tessili per quanto concerne sia il trattamento preli-  
minare del campione che l'analisi quantitativa;

considerando che la direttiva .../.../CE prevede che  
speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei

campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri  
per determinare la composizione in fibre dei prodotti; che  
pertanto la presente direttiva stabilisce nell'allegato II  
quindici metodi uniformi di analisi relativi alla maggior  
parte dei prodotti tessili esistenti sul mercato composti di  
mischie binarie;

considerando che il progresso della tecnica rende necessa-  
rio un frequente adattamento delle prescrizioni tecniche  
definite dalle direttive particolari relative ai metodi d'ana-  
lisi applicabili nel settore dei tessili; che, per agevolare  
l'applicazione delle misure a tal fine necessarie, è oppor-  
tuno prevedere una procedura che instauri una stretta  
cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in  
sede di comitato per l'adattamento al progresso tecnico  
dei metodi d'analisi nel settore dei tessili;

considerando che il laboratorio incaricato del controllo  
determina la composizione delle mischie binarie per le  
quali non esiste nessun metodo di analisi uniformato sul  
piano comunitario utilizzando qualsiasi metodo valido a  
sua disposizione e indicando, nel rapporto di analisi i  
risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo,  
sempreché sia conosciuto,

considerando che le disposizioni della presente direttiva  
sono conformi al parere del comitato per il settore delle  
direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei  
prodotti tessili;

considerando che la presente direttiva deve lasciare  
impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai  
termini di trasposizione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

La presente direttiva concerne i metodi di analisi quanti-  
tativa di alcune mischie binarie di fibre tessili, compresa  
la preparazione dei campioni ridotti e delle provette.

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 10.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53). Posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/184/CEE (GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 21).

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2*

Per campione ridotto s'intende un campione di dimensione adatta alle analisi, proveniente da campioni globali per laboratorio che sono stati prelevati su una partita di articoli da analizzare.

Per provetta s'intende la frazione del campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché le disposizioni degli allegati I e II concernenti i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili, compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette, vengano applicate, durante i controlli ufficiali, per determinare la composizione dei prodotti tessili immessi sul mercato, in base alle disposizioni della direttiva . . . /CE.

*Articolo 4*

Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie binarie per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano comunitario determina la composizione di dette mischie utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo, sempreché sia conosciuto.

*Articolo 5*

1. È istituito un comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili, in appresso denominato «il comitato»; esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. L'adattamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa di cui all'allegato II si effettua secondo la procedura di cui all'articolo 6.

*Articolo 6*

1. Nel caso si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comi-

tato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 7*

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 8*

Le direttive menzionate nell'allegato III, parte A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato IV.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

## ALLEGATO I

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI RIDOTTI E DELLE PROVETTE PER DETERMINARE  
LA COMPOSIZIONE FIBROSA DEI PRODOTTI TESSILI

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (cioè non superiori a 100g) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose <sup>(1)</sup>.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. Partita — È la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura, di tessuto, tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio, una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.
- 2.2. Campione globale per laboratorio — È la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio <sup>(2)</sup>.
- 2.3. Campione ridotto — È la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio <sup>(3)</sup>.
- 2.4. Provetta — È la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

## 3. PRINCIPIO

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.

## 4. CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE

- 4.1. Fibre non orientate — Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio <sup>(4)</sup>. Sottoporre il velo o la mischia, nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al trattamento preliminare. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo, le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio.

Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli.

- 4.2. Fibre orientate (veli, nastri, stoppini) — Tagliare, nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio, almeno 10 sezioni trasversali di 1 grammo circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze.

## 5. CAMPIONATURA DEI FILATI

- 5.1. Filati in bobine od in matasse — Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio.

<sup>(1)</sup> Si possono anche pretrattare direttamente le provette.

<sup>(2)</sup> Per gli articoli finiti e confezionati cfr. punto 7.

<sup>(3)</sup> Vedi nota 1.1 — Allegato I.

<sup>(4)</sup> Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di «accoppiamento e divisione dei ciuffetti».

Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo<sup>(1)</sup> o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta.

Sottoporre al trattamento preliminare il campione ridotto, ottenuto in questo modo.

Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a trattamento preliminare tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti.

Se  $t$  è il «tex» del filo ed  $n$  il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di  $\frac{10^6}{nt}$  cm per ottenere un campione ridotto di 10 g. Se il valore  $nt$  è elevato, vale a dire è superiore a 2000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il trattamento preliminare e le provette verranno prelevate ad una distanza sufficiente dal nodo.

- 5.2. Fili su subbio — Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione è troppo grosso per effettuare un trattamento preliminare globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per dei subbi che comprendono  $N$  fili di  $t$  «tex», la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di  $\frac{10^5}{Nt}$  cm.

## 6. CAMPIONATURA DEL TESSUTO

- 6.1. Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto — Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di  $x$  grammi, la superficie della striscia sarà di  $\frac{x \cdot 10^4}{G}$  cm<sup>2</sup>;  $G$  essendo la massa del tessuto in grammi per m<sup>2</sup>.

Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.

Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore ad un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per venire facilmente trattato preliminarmente per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al trattamento preliminare, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.

- 6.2. Campione globale per laboratorio formato da più tagli — Si analizza ciascun taglio come indicato al paragrafo 6.1, poi si indica separatamente ciascun risultato.

## 7. CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI

Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.

Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle denominazioni nel settore dei tessuti.

(<sup>1</sup>) Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.



Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente ad una determinata etichetta.

Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.

Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionate.

Sottoporre i campioni ridotti al trattamento preliminare.

Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.

---

## ALLEGATO II

## METODI D'ANALISI QUANTITATIVA DI ALCUNE MISCHIE BINARIE DI FIBRE TESSILI

## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

**Introduzione**

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello di separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti, in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costruzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile: la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nel presente documento sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valide per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme con quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a mischie di fibre particolari. È possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale od essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere ed i prodotti solubili in acqua.

I tessuti possono contenere ancora resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi di ripresa indicati nell'allegato II della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle denominazioni del settore tessile.

Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il o i componenti insolubili di una mista possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente solubile. Ogniqualvolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando, nel reattivo appropriato specificato nel metodo d'analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare. Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni. Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate. In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.

**I. Generalità sui metodi d'analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili**

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.

- I.1. *Campo di applicazione*  
Nel campo di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.
- I.2. *Principio*  
Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie, non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva<sup>(1)</sup>; si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.
- I.3. *Materiale necessario*
- I.3.1. *Apparecchiatura*
- I.3.1.1. Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.
- I.3.1.2. Beuta caudata da collegare al vuoto.
- I.3.1.3. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.
- I.3.1.4. Stufa ventilata per essicare le provette a  $105^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ .
- I.3.1.5. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 g.
- I.3.1.6. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.
- I.3.2. *Reattivi*
- I.3.2.1. Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione fra  $40^{\circ}\text{C}$  e  $60^{\circ}\text{C}$ .
- I.3.2.2. Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi impiegati devono essere chimicamente puri.
- I.3.2.3. Acqua distillata o deionizzata.
- I.4. *Atmosfera di condizionamento e di analisi*  
Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.
- I.5. *Campione ridotto*  
Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.
- I.6. *Trattamento preliminare del campione ridotto<sup>(2)</sup>*  
Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (articolo 12, paragrafo 3 della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , relativa alla denominazioni del settore tessile) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.  
A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per 1 ora, per un minimo di 6 cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi

<sup>(1)</sup> Il metodo n. 12 rappresenta una eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.

<sup>(2)</sup> Vedi allegato I.1.

estratto per trattamento diretto mediante immersione per 1 ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per 1 ora in acqua a  $65 \pm 5$  °C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1 : 100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque dei pretrattamenti supplementari, a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio ed in acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

#### I.7. Procedimento d'analisi

##### I.7.1. Istruzioni generali

###### I.7.1.1. Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a  $105 \pm 3$  °C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essiccazione di 60 minuti, è inferiore allo 0,05 %.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essicano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essicano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

###### I.7.1.2. Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

###### I.7.1.3. Pesatura

Dopo il raffreddamento si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,002 g.

##### I.7.2. Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo comunitario, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

#### I.8. Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella miscchia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.

Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto I.8.2.

- I.8.1. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del trattamento preliminare

$$P_1 \% = \frac{100 \text{ rd}}{m}$$

$P_1$  è la percentuale del componente insolubile secco e depurato

$m$  è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare

$r$  è la massa del residuo secco

$d$  è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del componente insolubile nel reattivo durante l'analisi. Gli opportuni valori di « $d$ » sono indicati nelle parti corrispondenti del testo di ciascun metodo.

Questi valori di « $d$ » sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente.

- I.8.2. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare.

$$P_{1A} \% = \frac{100 P_1 \left( 1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \right)}{P_1 \left( 1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \right) + (100 - P_1) \left( 1 + \frac{a_2 + b_2}{100} \right)}$$

$P_{1A}$  è la percentuale del componente insolubile tenuto conto del tasso di ripresa convenzionale e della perdita di massa subita durante il trattamento preliminare

$P_1$  è la percentuale del componente insolubile secco e depurato ricavata con la formula indicata al punto I.8.1

$a_1$  è il tasso di ripresa convenzionale del componente insolubile (allegato II della direttiva denominazioni tessili)

$a_2$  è il tasso di ripresa convenzionale del componente solubile (allegato II della direttiva denominazioni tessili)

$b_1$  è la perdita percentuale del componente insolubile per effetto del trattamento preliminare

$b_2$  è la perdita percentuale del componente solubile per effetto del trattamento preliminare

La percentuale del secondo componente ( $P_{2A} \%$ ) è eguale a  $100 - P_{1A} \%$ .

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, il valore di  $b_1$  e  $b_2$  devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per fibre pure si intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura od in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di  $b_1$  e  $b_2$  risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda ad un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare, in generale, i fattori di correzione  $b_1$  e  $b_2$ , salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio, della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è eguale al 4% e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è eguale all'1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tener conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

- II. *Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale*
- II.1. *Campo di applicazione*  
Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.
- II.2. *Principio*  
Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.
- II.3. *Materiale necessario*
- II.3.1. Pesafiltro, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.
- II.3.2. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.
- II.3.3. Stufa ventilata per essicare le provette a  $105\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- II.3.4. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002g.
- II.3.5. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.
- II.3.6. Ago.
- II.3.7. Torcmetro, od apparecchio equivalente.
- II.4. *Reattivi*
- II.4.1. Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- II.4.2. Acqua distillata o deionizzata.
- II.5. *Atmosfera di condizionamento e d'analisi*  
Vedere il punto I.4.
- II.6. *Campione ridotto*  
Vedere il punto I.5.
- II.7. *Trattamento preliminare del campione ridotto*  
Vedere punto I.6.
- II.8. *Procedimento di analisi*
- II.8.1. *Analisi di un filato*  
Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30m, indipendentemente dalla massa.  
Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcmetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a  $105\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ , finché si ottenga una massa costante come descritto al punto I.7.1 e I.7.2.
- II.8.2. *Analisi di un tessuto*  
Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi ed alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

**II.9.     *Calcolo ed espressione dei risultati***

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mista. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

**II.9.1.    Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:**

$$P_1 \% = \frac{100 m_1}{m_1 + m_2} = \frac{100}{1 + \frac{m_2}{m_1}}$$

$P_1$  è la percentuale del primo componente secco e depurato

$m_1$  è la massa secca depurata del primo componente

$m_2$  è la massa secca e depurata del secondo componente.

**II.9.2.    Calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi di ripresa convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare: cfr. I.8.2.****III.1.     *Precisione dei metodi***

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi od in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95 %.

Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

**II.2.     *Rapporto di analisi*****III.2.1.    Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo.****III.2.2.    Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedere punto I.6).****III.2.3.    Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.**

## 2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA

Metodo	Campo di applicazione		Reattivo
n. 1	acetato	determinate altre fibre	acetone
n. 2	determinate fibre proteiche	determinate altre fibre	ipoclorito di sodio alcalino
n. 3	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	cloruro di zinco-acido formico
n. 4	poliammidica o nylon	determinate altre fibre	acido formico all'80 %
n. 5	acetato	triacetato	alcol benzilico
n. 6	triacetato	determinate altre fibre	diclorometano
n. 7	determinate fibre cellulose	poliestere	acido solforico al 75 %
n. 8	acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre	determinate altre fibre	dimetilformammide
n. 9	determinate clorofibre	determinate altre fibre	solfo di carbonio/ acetone 55,5/44,5
n. 10	acetato	determinate clorofibre	acido acetico glaciale
n. 11	seta	lana o peli	acido solforico al 75 %
n. 12	juta	determinate fibre di origine animale	procedimento mediante dosaggio dell'azoto
n. 13	polipropilenica	determinate altre fibre	xilene
n. 14	clorofibre (a base di omopolimeri di cloruro di vinile)	determinate altre fibre	acido solforico concentrato
n. 15	clorofibra, determinati tipi di modacrilica, determinati tipi di elastan, acetato, triacetato	determinate altre fibre	cicloesano



## METODO N. 1

## ACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acetone)

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

## 1. acetato (19)

con

## 2. lana (1), peli d'animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), juta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30) e poliestere (31).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

## 3.2. Reattivo

Acetone.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto, tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora: Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione.

Asciugare infine il crogiolo per mezzo del vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

## METODO N. 2

## DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (23)

con

2. cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibre (27), poliammidica o nylon (30), poliestere (31), polipropilenica (33), elastan (39) e vetro tessile (40).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa — eventualmente corretta — viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Beuta di 250 ml con tappo di vetro.
- ii) Termostato regolabile a  $20 (\pm 2)$  °C.

## 3.2. Reattivi

i) *Reattivo all'ipoclorito*

## a) Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente  $35 (\pm 2)$  g/l di cloro attivo ( $\pm 1$  M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a  $5 (\pm 0,5)$  g/l.

A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35 % di cloro attivo (oppure 115 g con il 30 % di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l.

Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

## b) Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente  $35 (\pm 2)$  g/l di cloro attivo ( $\pm 1$  M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di  $5 (\pm 0,5)$  g/l. Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo della soluzione deve essere controllato per via iodometrica.

ii) *Acido acetico diluito*

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

## 4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g, posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20 °C e agitata di continuo o ad intervalli ravvicinati. Poiché il processo di soluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione deve essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

#### 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00. Per il cotone, la viscosa e il modal è 1,01 e per il cotone greggio è di 1,03.

#### 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di affidabilità del 95 %.

---

## METODO N. 3

## VISCOSA, CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E COTONE

(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. viscosa (25) o cupro (21), ivi compresi taluni tipi di modal (22)

con

2. cotone (5).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle miste in cui il cotone abbia subito una eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.
- ii) Dispositivo che consenta di mantenere i matracci a  $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## 3.2. Reattivi

- i) Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all'85 % in massa).

*Nota:*

Si attira al riguardo l'attenzione sul punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.

- ii) Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniacca (massa volumica: 0,880 g/ml) sino ad ottenere un litro.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldata a  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio ed il contenuto a  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  per due ore e mezzo, agitando due volte ad intervalli di un'ora. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reattivo.

Lavare a fondo il crogiolo ed il residuo con acqua a  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Lavare quindi il residuo fibroso con circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniacca [3.2. ii)], avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti <sup>(1)</sup>, e poi lavare a fondo con acqua fredda.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità. Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

<sup>(1)</sup> Per assicurare l'immersione del residuo fibroso nella soluzione di ammoniacca per 10 minuti si può, per esempio, applicare al crogiolo filtrante una prolunga munita di rubinetto che permette di regolare il flusso dell'ammoniacca.

---

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» per il cotone è 1,02.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 2$ , per un livello di confidenza del 95 %.

---

## METODO N. 4

## POLIAMMIDICA O NYLON E DETERMIMATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico all'80 %)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. poliammidica o nylon (30)

con

2. lana (1), peli d'animali (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (31), polipropilenica (33), vetro tessile (40).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle miste contenenti lana, ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le poliammidiche vengono sciolte con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di poliammidica o nylon si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato.

## 3.2. Reattivi

- i) Acido formico all'80 % in massa (densità a 20 °C: 1,186). Portare 880 ml di acido formico al 90 % in massa (densità a 20 °C: 1,204) ad 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100 % in massa (densità a 20 °C: 1,220) ad 1 litro con acqua.

La concentrazione non è critica fra il 77 e l'83 % in massa di acido formico.

- ii) Ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 °C: 0,880) ad 1 litro con acqua.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita ed infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia scolata per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

## METODO N. 5

**ACETATO E TRIACETATO**  
(Procedimento all'alcol benzilico)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di fibre di:

- acetato (19)
- con
- triacetato (24).

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa nota della mista allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a  $52 \pm 2$  °C. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. **Apparecchiatura**

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.
- iii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di  $52 \pm 2$  °C.

3.2. **Reattivi**

- i) Alcol benzilico.
- ii) Alcole etilico.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico.

Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di  $52 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$  e agitare per 20 minuti a tale temperatura. (L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da una energica agitazione manuale.)

Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di  $52 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$  per 20 minuti.

Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta.

Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di  $52 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ .

Asciugare completamente il crogiolo. Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcole etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante.

Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

## METODO N. 6

## TRIACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento al diclorometano)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

## 1. triacetato (24)

con

## 2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (31), vetro tessile (40).

*Nota:*

Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200ml, munito di tappo smerigliato.

## 3.2. Reattivo

Diclorometano (cloruro di metilene).

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio ogni dieci minuti affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ad intervalli regolari. Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una piccola quantità supplementare di diclorometano.

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione del poliestere per il quale il valore di «d» è 1,01.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.



## METODO N. 7

## DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E POLIESTERE

(Procedimento all'acido solforico al 75 %)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramiè (14), cupro (21), modal (22), viscosa (25)

con

2. poliestere (31).

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75 %. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di  $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## 3.2. Reattivi

- i) Acido solforico al 75 %  $\pm 2\%$  in massa:  
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico, di densità 1,84 a 20 °C, a 350 ml di acqua distillata. Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.
- ii) Soluzione di ammoniaca diluita:  
Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca con densità 0,88 a 20 °C ad 1 litro con acqua.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo. Mantenere il matraccio a temperatura di  $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75 %. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico al 75 %. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità. Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

## METODO N. 8

FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE  
E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento alla dimetilformammide)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acriliche (26), determinate modacriliche (29) o determinate clorofibre (27) <sup>(1)</sup>

con

2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30) e poliestere (31).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mista, e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Bagnomaria bollente.

## 3.2. Reattivo

Dimetilformammide (punto di ebollizione  $153\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) che non contenga più dello 0,1 % d'acqua.

Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in una matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente,appare, agitare affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione, per cinque volte.

Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per 2 volte durante questo periodo.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione.

Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l di acqua calda a 70-80 °C, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua. Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

<sup>(1)</sup> Si deve verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

#### 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00 ad eccezione di:

Lana:	1,01
Cotone:	1,01
Cupro:	1,01
Modal:	1,01
Poliestere:	1,01

#### 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

---

## METODO N. 9

## DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

3. determinate clorofibre (27) cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no <sup>(1)</sup>  
con
2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (31), vetro tessile (40).

Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2. Se la percentuale di poliammidica o nylon della mista supera il 25 % deve essere applicato il metodo n. 4.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.

## 3.2. Reattivi

- i) Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5 % di solfuro di carbonio e 44,5 % di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa.
- ii) Alcole etilico al 92 % in volume o alcole metilico.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200ml, munito di un tappo smerigliato, 100ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio ed agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo ed il residuo successivamente con 20ml di alcole e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

*Nota:*

Con talune miste aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente. Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

(1) Si deve verificare la solubilità delle clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

## METODO N. 10

## ACETATO E DETERMINE CLOROFIBRE

(Procedimento all'acido acetico glaciale)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo è applicabile, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19)

con

2. determinate clorofibre (27) cioè policloruro di vinile, surclorurato o no.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.

## 3.2. Reattivo

Acido acetico glaciale (più di 99 %). Poiché il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.

## METODO N. 11

## SETA E LANA O PELI

(Procedimento all'acido solforico al 75 %)

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. seta (4)  
con
2. lana (1) o peli animali (2 e 3).

## 2. PRINCIPIO

Le fibre di seta vengono eliminate, partendo da una massa secca nota della mista, mediante dissoluzione in acido solforico al 75 % in massa <sup>(1)</sup>.

Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

Matracci conici di 200ml muniti di tappo smerigliato.

## 3.2. Reattivi

- i) Acido solforico al 75 %  $\pm$  2 % in massa:  
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700ml di acido solforico, di densità a 20 °C 1,84, a 350ml di acqua distillata.  
Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.
- ii) Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100ml di acido solforico di densità a 20 °C 1,84 a 1900ml d'acqua distillata.
- iii) Ammoniaca diluita: 200ml d'ammoniaca concentrata di densità a 20 °C 0,880, vengono portati a 1000ml con acqua distillata.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200ml munito di tappo smerigliato, 100ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti. Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75 %. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50ml di acido solforico diluito, 50ml d'acqua e 50ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 0,985 per la lana <sup>(1)</sup>.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con questo metodo non superano  $\pm$  1, per un livello di confidenza del 95 %.

---

<sup>(1)</sup> Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico a 75 %.

## METODO N. 12

## IUTA E DETERMINATE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE

(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

## 1. iuta (9)

con

## 2. determinate fibre animali.

Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una miscchia di peli e di lana. È sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.

## 2. PRINCIPIO

Si determina il contenuto in azoto della miscchia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la miscchia.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml.
- ii) Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore.
- iii) Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml.

## 3.2. Reattivi

- i) Toluene.
- ii) Metanolo.
- iii) Acido solforico di densità 1,84 a 20 °C <sup>(1)</sup>.
- iv) Solfato di potassio <sup>(1)</sup>.
- v) Diossido di selenio <sup>(1)</sup>.
- vi) Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua.
- vii) Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua.
- viii) Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua.
- ix) Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata).

## 4. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO

Il pretrattamento descritto nelle considerazioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:

Estrarre il campione secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di 105 °C ± 3 °C. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.

<sup>(1)</sup> Questi reattivi debbono essere esenti da azoto.

*Nota:*

Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.

## 5. PROCEDIMENTO DI ANALISI

## 5.1. Istruzioni generali

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.

## 5.2. Istruzioni dettagliate

Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1 g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5 g di solfato di potassio, 0,1-0,2 g di diossido di selenio e 10 ml di acido solforico ( $d = 1,84$ ). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200 ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi.

Versare circa 20 ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100 ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20 ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20 ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10 ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10 ml di distillato.

Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02 N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2 ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.

Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.

## 6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1. Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:

$$A \% = \frac{28 (V - b) N}{W}$$

dove: A % = percentuale di azoto nel campione secco depurato.

V = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione.

b = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione in bianco.

N = titolo reale dell'acido titolato.

W = massa secca (g) della provetta.

6.2. Applicando i valori di 0,22 % per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2 % per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della mischia come segue:

$$PA \% = \frac{A - 0,22}{16,2 - 0,22} \times 100$$

PA % = percentuale di fibra animale nel campione.

## 7. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$ , per un livello di confidenza del 95 %.



## METODO N. 13

## POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento allo xilene)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

## 1. polipropilenica (33)

con

## 2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (31) e vetro tessile (40).

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.
- ii) Refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).

## 3.2. Reattivo

Xilene, distillante tra 137 e 142 °C.

*Nota:*

Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici per cui si devono prendere tutte le precauzioni del caso durante l'impiego.

## 4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali, e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti. Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Fare evaporare il solvente, essiccare il crogiolo e il residuo, lasciare raffreddare e pesare.

*Note:*

1. Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.
2. Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.
3. Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura descritta nel Melliand Textilberichte 56 (1975), pag. 643-645.

---

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$  per un livello di probabilità del 95 %.

---

## METODO N. 14

## CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE) E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido solforico concentrato)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. clorofibre (27) a base di omopolimeri di cloruro di vinile (surclorati o no)  
con
2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammidica o nylon (30) e poliestere (31).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato ( $d_{20} = 1,84$  g/ml).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.

## 2. PRINCIPIO

Le fibre menzionate al punto 2 del paragrafo 1 sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato ( $d_{20} = 1,84$  g/ml). Il residuo, costituito dalla clorofibra, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.
- ii) Bacchetta di vetro con punta schiacciata.

## 3.2. Reattivi

- i) Acido solforico concentrato ( $d_{20} = 1,84$  g/ml).
- ii) Acido solforico in soluzione acquosa al 50 % circa (m/m) di acido solforico.  
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico ( $d_{20} = 1,84$  g/ml) a 500 ml d'acqua distillata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla ad 1 litro con acqua.
- iii) Soluzione diluita di ammoniacca.  
Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniacca ( $d_{20} = 0,880$  g/ml).

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di acido solforico [3.2.i)] per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido solforico [3.2.i)] e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato [3.2.i)] per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50 % [3.2.ii)] con acqua distillata o deionizzata (1.3.2.3 delle considera-

zioni generali), con la soluzione di ammoniaca [3.2.iii)], e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità.)

Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

#### 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

#### 6. PRECISIONE del MOTODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$  per un livello di confidenza del 95 %.

## METODO N. 15

CLOROFIBRA, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN,  
ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al cicloesanone)

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19), triacetato (24), clorofibra (27), determinate modacriliche (29), determinati elastan (39)

con

2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), acrilica (26), vetro tessile (40).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 14.

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolte con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia.

Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

## 3.1. Apparecchiatura

- i) Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4 (vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in *Melliand Textilberichte* 56 (1975), 643-645).
- ii) Crogiolo filtrante per contenere la provetta.
- iii) Setto poroso, di porosità 1.
- iv) Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione.
- v) Apparecchio di riscaldamento.

## 3.2. Reattivi

- i) Cicloesanone, punto di ebollizione 156 °C.
- ii) Alcool etilico, diluito al 50 % in volume.

*Nota:*

Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta ed il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti ad una velocità minima di 12 cicli per ora. Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcool etilico al 50 % riscaldato a circa 60 °C e quindi con 1 l di acqua a 60 °C.

Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità ed alla fine applicare il vuoto. Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

#### 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valori di «d» è 1,00 ad eccezione di:


Seta: 1,01

Acrica: 0,98.

#### 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di affidabilità dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 1$  per un livello di probabilità del 95 %.

Schizzo considerato al punto 3.1. i) del metodo n. 15



## ALLEGATO III

## PARTE A

## DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'articolo 8)

- Direttiva 72/276/CEE del Consiglio (GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1) e successive modifiche:
  - Direttiva 79/76/CEE della Commissione (GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 1)
  - Direttiva 81/75/CEE del Consiglio (GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23)
  - Direttiva 87/184/CEE della Commissione (GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 21).

—

## PARTE B

## TERMINI DI TRASPOSIZIONE

Direttiva	Data limite
— 72/276/CEE	18 gennaio 1974
— 79/76/CEE	28 giugno 1979
— 81/75/CEE	27 febbraio 1982
— 87/184/CEE	1° settembre 1988



## ALLEGATO IV

## TABELLA DI CONCORDANZA

Presente Direttiva	Direttiva 72/276/CEE
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 8
Allegato I	Allegato I
Allegato II, punto 1	Allegato II, punto 1
Allegato II, punto 2	Allegato II, punto 2
Allegato II, metodo n. 1	Allegato II, metodo n. 1
Allegato II, metodo n. 2	Allegato II, metodo n. 2
Allegato II, metodo n. 3	Allegato II, metodo n. 3
Allegato II, metodo n. 4	Allegato II, metodo n. 4
Allegato II, metodo n. 5	Allegato II, metodo n. 5
Allegato II, metodo n. 6	Allegato II, metodo n. 6
Allegato II, metodo n. 7	Allegato II, metodo n. 7
Allegato II, metodo n. 8	Allegato II, metodo n. 8
Allegato II, metodo n. 9	Allegato II, metodo n. 9
Allegato II, metodo n. 10	Allegato II, metodo n. 10
Allegato II, metodo n. 11	Allegato II, metodo n. 11
Allegato II, metodo n. 12	Allegato II, metodo n. 13
Allegato II, metodo n. 13	Allegato II, metodo n. 14
Allegato II, metodo n. 14	Allegato II, metodo n. 15
Allegato II, metodo n. 15	Allegato II, metodo n. 16
Allegato III	—
Allegato IV	—

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 25 gennaio 1994 la Commissione ha presentato una proposta fondata sull'articolo 100 A del trattato CE, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili <sup>(1)</sup>.
2. Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno espresso i rispettivi pareri il 15 febbraio 1995 <sup>(2)</sup> ed il 27 aprile 1994 <sup>(3)</sup>.
3. Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune ai sensi dell'articolo 189 B del trattato.

### II. OBIETTIVO

4. La proposta della Commissione mira alla realizzazione di una codificazione ufficiale della regolamentazione vigente relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive oggetto dell'operazione di codificazione.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Trattandosi di una codificazione ufficiale ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, e cioè di una codificazione pura e semplice dei testi esistenti senza modifiche sostanziali, il Consiglio, conformemente a detto accordo, non ha apportato modifiche sostanziali alla proposta della Commissione.
6. La codificazione comporta una modifica della base giuridica passando dall'articolo 100 del trattato all'articolo 100 A. Per il Consiglio e la Commissione la direttiva codifica la legislazione vigente senza modificarne la sostanza. Tale codificazione non modifica affatto la situazione anteriore.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 10

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/96

definita dal Consiglio del 26 febbraio 1996

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../96 del Consiglio, del ..., relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(96/C 196/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 <sup>(4)</sup> dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;

(2) considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del Mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione;

(3) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;

(4) considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;

(5) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;

(6) considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;

(7) considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;

(8) considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;

(9) considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o

<sup>(1)</sup> GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1).

- riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;
- (10) considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;
- (11) considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;
- (12) considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;
- (13) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;
- (14) considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;
- (15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;
- (16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;
- (17) considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;
- (18) considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;
- (19) considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;
- e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
- g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
- h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
- i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
- j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
- k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
- m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
- n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;
- o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
- p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
- r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
- s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
- t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
- Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D, l'esemplare, animale o pianta di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;
- u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

- v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
- w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
- x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

### Articolo 3

#### Campo di applicazione

##### 1. L'allegato A comprende:

- a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
- b) qualsiasi specie che:
- i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;  
oppure
- ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

##### 2. L'allegato B comprende:

- a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

- b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
- c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
- i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
  - con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

- ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B.

- d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

##### 3. L'allegato C comprende:

- a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
- b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

##### 4. L'allegato D comprende:

- a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
- b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

### Articolo 4

#### Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di

introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:
  - i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
  - ii) avverrà:
    - per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
    - per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
- b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;
- ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
- c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
- e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e
- f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione;

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione e:

- a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
- b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

- a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
- b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità

- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i, o e), die esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
- c) di esemplari vivi di specie compresi nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

#### Articolo 5

##### Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rila-

sciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
- c) l'organo di gestione ha accertato che:
  - i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
  - ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o
    - nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

- a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o
- b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
- c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione; oppure
- d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regola-



menti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

- i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
- ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica

informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

- b) l'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### Articolo 6

#### Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

- b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

#### Articolo 7

#### Deroghe

#### 1. *Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente*

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

- i) l'uso di certificati fitosanitari;
- ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
- iii) il commercio di ibridi.

c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

## 2. *Transito*

a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

## 3. *Oggetti personali e domestici*

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

## 4. *Istituzioni scientifiche*

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'eti-

chetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

## Articolo 8

### Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

- a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
- b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
- c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero
- d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
- e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici<sup>(1)</sup>, ove la specie in

<sup>(1)</sup> GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

- f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
- g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero
- h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

#### Articolo 9

##### Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

- a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata

che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

- b) è attestata dal rilascio del certificato; e
- c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattato in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

#### Articolo 10

##### Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro, riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2 lettera b).

#### Articolo 11

##### Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### Articolo 12

##### Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di

gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

#### Articolo 13

##### Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il termine d'un mese.

b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi, i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

#### Articolo 14

##### Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

- b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
- c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

#### Articolo 15

##### Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7 della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

- b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente

al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione precise-  
rà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. In conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente<sup>(1)</sup>, la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 16

##### Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

- a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
- b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

### Articolo 17

#### Gruppo di consulenza scientifica

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1.a), 2.a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.
- b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

### Articolo 18

#### Il comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

2. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

3. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha

deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

#### Articolo 19

In conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:

- 1) stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:
  - i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;
  - ii) l'uso di certificati fitosanitari; e
  - iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;
- 2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;
- 3) procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;
- 4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione del segretariato della Convenzione.

#### Articolo 20

##### Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regola-

mento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

#### Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.
2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<sup>(1)</sup>.
3. La Commissione, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica, verifica, prima dell'applicazione del presente regolamento, che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento.

#### Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Gli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ...

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

## ALLEGATO

## Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie, oppure,
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup> («direttiva uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup> («direttiva habitat»).
5. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.
6. Un asterisco (\*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.
7. Due asterischi (\*\*) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.
8. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «x» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 9-12. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
9. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
10. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon in questione superiore figurano nell'appendice II della convenzione.
11. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) e UY (Uruguay).
12. Il simbolo «x» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della convenzione, come segue:
  - ×701 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie *Cercocebus galeritus galeritus* figura nell'appendice I.
  - ×702 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie *kirkii* (denominata altresì *Colobus bodius kirkii*) figura nell'appendice I.
  - ×703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (comprende il sinonimo *Physeter macrophalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus*

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.



(comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere) *Balaena* e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, comprendenti prodotti e derivati diversi dai prodotti di carne per uso commerciale, ottenuti dai groenlandesi dietro licenza rilasciata dalle competenti autorità, saranno considerati come appartenenti all'allegato B.

- ×704 Le popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia e la sottospecie *isabellinus* figurano nell'appendice I, le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II.
  - ×705 La specie figura nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia inclusa nell'appendice II.
  - ×706 *Trichechus inunquis* e *Trichechus manatus* figurano nell'appendice I. *Trichechus senegalensis* figura nell'appendice II.
  - ×707 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie *Equus hemionus hemionus* figura nell'appendice I.
  - ×708 *Haliaetus albicilla* e *H. leucocephalus* figurano nell'appendice I, le altre specie nell'appendice II.
  - ×709 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: *Crax daubentoni* e *Crax globulosa* per la Colombia *Crax rubra* per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.
  - ×710 *Pauxi pauxi* figura nell'appendice III per la Colombia.
  - ×711 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie *Grus canadensis nesiotis* e *Grus canadensis pulla* figurano nell'appendice I.
  - ×712 *Mantella aurantiaca* figura nell'appendice II.
13. Il simbolo (–) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica le popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon che sono escluse dall'appendice in questione, come segue:
- 101 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo e popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
  - 102 Popolazioni degli Stati Uniti
  - 103 — Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacà  
— Perù: l'intera popolazione
  - 104 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
  - 105 Cathartide
  - 106 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*
  - 107 Popolazione dell'Ecuador, soggetta a quote di esportazione pari a zero nel 1995 e 1996 e successivamente alle quote annuali di esportazione approvate dal segretario Cites e dal gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC
  - 108 Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica Unita della Tanzania, della Zambia e dello Zimbabwe e popolazioni dei seguenti paesi, soggette a quote annuali di esportazione così ripartite:

	1995	1996	1997
— Madagascar	4 700	5 200	5 200
— (esemplari di allevamento	4 500	5 000	5 000
— esemplari selvatici nocivi	200	200	200)
— Uganda	2 500	2 500	2 500

Oltre agli esemplari di allevamento, la Repubblica Unita di Tanzania autorizzerà per il 1995 e il 1996 l'esportazione di non oltre 1 100 esemplari selvatici (compresi 100 trofei di caccia), e per il 1997 di un determinato numero che deve essere approvato dal segretario del Cites e dal gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC

- 109 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua-Nuova Guinea
  - 110 Popolazione del Cile
  - 111 Tutte le specie non succulente
  - 112 *Aloe vera*; denominata altresì *Aloe barbadsensis*.
14. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue:
- +201 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo e popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
  - +202 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
  - +203 Popolazione dell'Asia
  - +204 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale
  - +205 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Tailandia
  - +206 Popolazione dell'India
  - +207 — Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacà  
— Perù: l'intera popolazione
  - +208 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
  - +209 Popolazione del Messico
  - +210 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica Centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan
  - +211 Popolazione delle Seychelles
  - +212 Popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
  - +213 Tutte le specie della Nuova Zelanda
  - +214 Popolazione del Cile
15. Il simbolo (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:
- =301 denominato altresì *Phalanger maculatus*
  - =302 denominato altresì *Vampyros lineatus*
  - =303 comprende la famiglia Tupaiidae
  - =304 precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
  - =305 precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
  - =306 comprende il sinonimo generico *Leontideus*
  - =307 precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
  - =308 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata (villosa)*
  - =309 comprende il sinonimo *Cercopithecus rolaway*
  - =310 precedentemente compreso nel genere *Papio*
  - =311 comprende il sinonimo generico *Simias*
  - =312 comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratu*
  - =313 comprende in sinonimo generico *Rhinopithecus*
  - =314 denominato altresì *Presbytis entellus*
  - =315 denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
  - =316 denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
  - =317 precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)

- =318 comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- =319 comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- =320 comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
- =321 comprende il sinonimo generico *Coendou*
- =322 comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =323 precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
- =324 comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- =325 comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- =326 denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
- =327 precedentemente compreso come *Nasua nasua*
- =328 denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
- =329 comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =330 precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- =331 precedentemente incluso nel genere *Lutra*, comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- =332 comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =333 comprende il sinonimo *Eupleres major*
- =334 precedentemente compreso come *Viverra megapila*
- =335 precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
- =336 precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
- =337 denominato altresì *Hyaena brunnea*
- =338 denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- =339 precedentemente incluso nel genere *Felis*
- =340 denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- =341 precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- =342 denominato altresì *Equus asinus*
- =343 precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*
- =344 denominato altresì *Equus caballus przewalskii*
- =345 denominato altresì *Choeropsis liberiensis*
- =346 denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*
- =347 denominato altresì *Cervus porcinus calamianensis*
- =348 denominato altresì *Cervus porcinus kublii*
- =349 denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*
- =350 comprende il sinonimo *Bos frontalis*
- =351 comprende il sinonimo *Bos grunniens*
- =352 comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =353 precedentemente compreso come *Bubalus bubalis* (forma addomesticata)
- =354 comprende il sinonimo generico *Anoa*
- =355 denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas*
- =356 precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*
- =357 denominato altresì *Capricornis sumatraensis*
- =358 comprende il sinonimo *Oryx tao*

- =359 comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =360 denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*
- =361 denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende in sinonimo generico *Taurotragus*
- =362 denominato altresì *Pterocnemia pennata*
- =363 denominato altresì *Sula abbotti*
- =364 denominato altresì *Ardeola ibis*
- =365 denominato altresì *Egretta alba*
- =366 denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*
- =367 denominato altresì *Hagedashia hagedash*
- =368 denominato altresì *Lampribus rara*
- =369 comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- =370 denominato altresì *Spatula clypeata*
- =371 denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =372 probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =373 denominato altresì *Nyroca nyroca*
- =374 comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =375 denominato altresì *Cairina hartlaubii*
- =376 denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- =377 denominato altresì *Chondrobierax wilsonii*
- =378 denominato altresì *Falco peregrinus babylonicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =379 denominato altresì *Crax mitu mitu*
- =380 precedentemente compreso nel genere *Crax*
- =381 precedentemente compreso nel genere *Aburria*
- =382 precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)
- =383 precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =384 precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*
- =385 comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*
- =386 denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*
- =387 denominato altresì *Choriotis nigriceps*
- =388 denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*
- =389 denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)
- =390 denominato altresì *Nesoenas mayeri*
- =391 precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)
- =392 denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*
- =393 denominato altresì *Tympanistria tympanistria*
- =394 denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =395 sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*
- =396 denominato altresì *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*
- =397 denominato altresì *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =398 denominato altresì *Pezoporus occidentalis*
- =399 precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*

- =400 denominato altresì *Psittacula krameri echo*
- =401 precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*
- =402 denominato altresì *Otus gurneyi*
- =403 denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*
- =404 precedentemente compreso nel genere *Glaucis*
- =405 comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =406 precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*
- =407 denominato altresì *Pitta brachyura nympba*
- =408 denominato altresì *Muscicapa ruecki* o *Niltava ruecki*
- =409 denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =410 denominato altresì *Tchitreia bourbonnensis*
- =411 denominato altresì *Meliphaga cassidix*
- =412 precedentemente compreso nel genere *Spinus*
- =413 precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)
- =414 denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*
- =415 precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)
- =416 comprende il sinonimo generico *Spermestes*
- =417 denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)
- =418 denominato altresì *Hypargos nitidulus*
- =419 precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)
- =420 comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*
- =421 denominato altresì *Estrilda bengala*
- =422 denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*
- =423 denominato altresì *Coliuspasser ardens*
- =424 precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =425 denominato altresì *Coliuspasser macrourus*
- =426 denominato altresì *Ploceus superciliosus*
- =427 comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*
- =428 denominato altresì *Sitagra luteola*
- =429 denominato altresì *Sitagra melanocephala*
- =430 precedentemente compreso come *Ploceus velatus*
- =431 denominato altresì *Hypochoera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*
- =432 precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)
- =433 comprende il sinonimo *Cuora criskarannarum*
- =434 precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- =435 comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)
- =436 denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*
- =437 denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =438 menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =439 menzionato altresì nel genere *Aspideretes*
- =440 precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.
- =441 denominato altresì *Pelusios subniger*

- =442 comprende *Alligatoridae*, *Crocodylidae* e *Gavialidae*
- =443 denominato altresì *Crocodylus mindorensis*
- =444 precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.
- =445 denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*
- =446 comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =447 comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*
- =448 denominato altresì *Hydrodynastes gigas*
- =449 denominato altresì *Alsophis chamissonis*
- =450 precedentemente compreso nel genere *Natrix*
- =451 comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =452 *Sensu* D'Abbrera
- =453 denominato altresì *Conchodromus dromas*
- =454 menzionato altresì nel genere *Dysnomia* e *Plagiola*
- =455 comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =456 menzionato altresì nel genere *Carunculina*
- =457 denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =458 denominato altresì *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =459 comprende il sinonimo generico *Micromya*
- =460 comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =461 comprende solo la famiglia *Helioporidae* con una specie *Heliopora coerulea*
- =462 denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =463 menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
- =464 denominato altresì *Lobeira macdougallii* o *Nopalxochia macdougallii*
- =465 denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
- =466 denominato altresì *Wilcoxia schmollii*
- =467 menzionato altresì nel genere *Coryphantha*
- =468 denominato altresì *Solisia pectinata*
- =469 denominato altresì *Backebergia militaris*
- =470 menzionato altresì nel genere *Toumeyia*
- =471 comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii*
- =472 menzionato altresì nel genere *Neolloydia* o nel genere *Echinomastus*
- =473 menzionato altresì nel genere *Toumeyia* o nel genere *Pediocactus*
- =474 menzionato altresì nel genere *Neolloydia*
- =475 denominato altresì *Saussurea lappa*
- =476 comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =477 denominato altresì *Euphorbia cap-saintemariensis* var. *tulearensis*
- =478 denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*
- =479 comprende *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* e *Aloe compressa* var. *schistophila*
- =480 comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =481 comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =482 comprende le famiglie *Apostasiaceae* e *Cypripediaceae* come sottofamiglie *Apostasioideae* e *Cypripedioideae*

- =483 denominato altresì *Sarracenia rubra alabamensis*
  - =484 denominato altresì *Sarracenia rubra jonesii*
  - =485 comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
  - =486 denominato altresì *Taxus baccata* spp. *wallichiana*
  - =487 comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*
  - =488 comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
16. Il simbolo (°) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:
- °501 Gli esemplari delle forme domesticate non sono soggetti alle disposizioni della convenzione.
  - °502 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:
    - Botswana: 5
    - Namibia: 150
    - Zimbabwe: 50Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo III della Convenzione.
  - °503 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia.
  - °504 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'appendice II (vedi +207) e della scorta ancora esistente in Perù di 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo dagli Stati di origine della specie che sono firmatari della Convenzione para la Conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole VICUNADES-CHILE o le parole VICUNADES-PERU, a seconda del paese d'origine.
  - °505 I fossili non sono soggetti alle misure CITES.
  - °506 Fino alla decima riunione delle conferenze delle parti è vietata l'esportazione di piante adulte di *Pachypodium brevicaule* del Madagascar.
  - °507 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
17. A norma dell'articolo 1, b), iii) della Convenzione, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'appendice II serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti della convenzione:
- #1 serve a designare parti e prodotti, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche compresse);
    - b) colture di piantine o di tessuti, in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili.
  - #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
    - a) semi e polline;
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
    - c) prodotti chimici.
  - #3 Serve a designare le radici e le loro parti facilmente identificabili.
  - #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
    - a) semi e polline;
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
    - c) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente;
    - d) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* spp. acclimatate o propagate artificialmente.

- #5 Serve a designare tronchi da taglio, legname segato e fogli per impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #7 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi e polline (masse polliniche comprese);
  - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - frutti e parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilia* propagate artificialmente.
- #8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi e polline;
  - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - prodotti finiti farmaceutici.
18. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo III della Convenzione. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<b>FAUNA</b>			
<b>MAMMALIA</b>			
<b>MONOTREMATA</b>			
<i>Tachyglossidae</i>		<i>Zaglossus spp.</i> (II) (Zaglossi o echidne della Nuova Guinea)	
<b>DASYUROMORPHA</b>			
<i>Dasyuridae</i>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) (Topo marsupiale dalla coda lunga) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) (Topo marsupiale delle sabbie)		
<i>Thylacinidae</i>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. (I) (Tilacino o Lupo marsupiale)		
<b>PERAMELEMORPHIA</b>			
<i>Peramelidae</i>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. (I) (Peramele o Bandicoot a piedi di porco) <i>Macrotis lagotis</i> (I) (Bandicoot-coniglio) <i>Macrotis leucura</i> (I) (Bandicoot-coniglio dalla coda bianca) <i>Perameles bougainville</i> (I) (Peramele nasuto di Bougainville o P. striato)		
<b>DIPROTODONTIA</b>			
<i>Phalangeridae</i>		<i>Phalanger orientalis</i> (II) (Falangere lanoso) <i>Spilocuscus maculatus</i> (III) =301 (Falangere o Cusco macchiato)	
<i>Burramyidae</i>		<i>Burramys parvus</i> (II) (Opossum pigmeo di montagna)	
<i>Vombatidae</i>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) (Vombato dal naso peloso del Queensland)		
<i>Macropodidae</i>		<i>Dendrolagus bennettianus</i> (II) (Canguro arboricolo di Bennet) <i>Dendrolagus dorianus</i> (Canguro arboricolo monocoloro) <i>Dendrolagus goodfellowi</i> (Canguro arboricolo di Goodfellow) <i>Dendrolagus inustus</i> (II) (Canguro arboricolo grigio) <i>Dendrolagus lumholtzi</i> (II) (Canguro arboricolo di Lumholtz) <i>Dendrolagus matschiei</i> (Canguro arboricolo di Matschie) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) (Canguro arboricolo orsino o nero)	
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (II) (Canguro lepre occidentale) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) (Canguro striato)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Callithricidae</i>	<p><i>Callimico goeldii</i> (I) (Callimico di Goeldi)</p> <p><i>Callithrix aurita</i> (I) =305 (Uistiti dalle orecchie bianche)</p> <p><i>Callithrix flaviceps</i> (I) =305 (Uistiti a testa gialla)</p> <p><i>Leontopithecus spp.</i> (I) =306 (Scimmie leonine)</p> <p><i>Saguinus bicolor</i> (I) (Uistiti calvo) Marikina</p> <p><i>Saguinus geoffroyi</i> (I) =307</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> (I) (Tamarino a piedi bianchi)</p> <p><i>Saguinus oedipus</i> (I)</p>		
<i>Cebidae</i>	<p><i>Alouatta coibensis</i> (I) =308</p> <p><i>Alouatta palliata</i> (I) (Alouatta col mantello)</p> <p><i>Alouatta pigra</i> (I) =308</p> <p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) (Atele di Geoffroy)</p> <p><i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) (Atele di Panama)</p> <p><i>Brachyteles arachnoides</i> (I) (Murichi)</p> <p><i>Cacajao spp.</i> (I) (Uakari)</p> <p><i>Callicebus personatus</i> (II) (Callicebo mascherato)</p> <p><i>Chiropotes albinasus</i> (I) (Saki dal naso bianco)</p> <p><i>Lagothrix flavicauda</i> (I) (Lagotrice a coda gialla)</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> (I) (Testina di morto o Scimmia scoiattolo dal dorso rosso)</p>		
<i>Cercopithecidae</i>	<p><i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) ×701 (Cercocebo dal berretto)</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> (I) =309 (Cercopiteco Diana)</p> <p><i>Cercopithecus solatus</i> (II)</p> <p><i>Colobus satanas</i> (II) (Colobo nero)</p> <p><i>Macaca silenus</i> (I) (Uanderù o Scimmia dalla barba bianca)</p> <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) =310 (Drillo)</p> <p><i>Mandrillus sphinx</i> (I) (Mandrillo)</p> <p><i>Nasalis concolor</i> (I) =311 (Nasica)</p> <p><i>Nasalis larvatus</i> (I)</p> <p><i>Presbytis potenziani</i> (I) (Presbite di Mentawai)</p>		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>
	<i>Procolobus pennantii</i> (III) ×702		
	<i>Procolobus preussi</i> (II)		
	<i>Procolobus rufomitratu</i> s (I) =312		
	<i>Pygathrix spp.</i> (I) =313 (Langur o Rinopiteco)		
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I) =314 (Entello)		
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II) (Presbite di François)		
	<i>Trachypithecus geei</i> (I) =315 (Presbite d'oro)		
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II) (Presbite di Nilgiri)		
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I) =316 (Presbite dal ciuffo)		
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae spp.</i> (I) (Gibboni)		
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla gorilla</i> (I) (Gorilla)		
	<i>Pan spp.</i> (I) (Scimpanzé)		
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I) (Orango)		
<b>XENARTHA</b>			
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) (Formichiere gigante)	<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) = 317 (Tamandua)
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II) =318 (Bradipo boliviano)	
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III GT) (Colepo di Hoffman)
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III GT)
	<i>Priodontes maximus</i> (I) =320 (Armadillo o tatù gigante)		<i>Cabassous tatouay</i> (III GT) =319
<b>PHOLIDOTA</b>			
<b>Manidae</b>		<i>Manis spp.</i> (II) (Pangolini)	
<b>LAGOMORPHA</b>			
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) (Caprolago ispido)		
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
RODENTIA			
<i>Sciuridae</i>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I) (Cane di prateria del Messico)		<i>Epixerus ebii</i> (III GT) <i>Marmota caudata</i> (III IN) <i>Marmota himalayana</i> (III IN)
<i>Anomaluridae</i>		<i>Ratufa spp.</i> (II) (Scoiattoli giganti)	<i>Sciurus deppei</i> (III CR) (Scoiattolo di Depp) <i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH) (Anomaluro dal ventre rosso) <i>Anomalurus derbianus</i> (III GH) (Anomaluro derbiano) <i>Anomalurus pelii</i> (III GH) (Anomaluro di Pel) <i>Idiurus macrotis</i> (III GH) (Glino volante dalle grandi orecchie)
<i>Muridae</i>	<i>Leporillus conditor</i> (I) (Leporillo costruttore) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) (Falso topo della baia di Shark) <i>Xeromys myoides</i> (I) (Falso ratto d'acqua) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) (Ratto di roccia dalla grossa coda o di Macdonnel)		
<i>Hystriidae</i>	<i>Hystrix cristata</i> (III GH) (Istrice europeo)		
<i>Erethizontidae</i>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) =321 (Coendu messicano) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) =321 (Coendu spinoso)
<i>Agoutidae</i>			<i>Agouti paca</i> (III HN) =322 (Grande paca)
<i>Dasyproctidae</i>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN) (Aguti punteggiato)
<i>Chinchillidae</i>	<i>Chinchilla spp.</i> (I) °501 (Cincilla)		
CETACEA	CETACEA <i>spp.</i> (I/II) ×703 (Cetacei)		
CARNIVORA			
<i>Canidae</i>	<i>Canis lupus</i> ** (I/II) -101 (Lupo comune) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> * (II) +201 (Lupo comune)	<i>Canis aureus</i> (III IN) (Sciacallo dorato)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) (Cerdociione) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) (Crisociione) <i>Cuon alpinus</i> (II) (Cuon alpino) <i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) =323 (Volpe delle Ande) <i>Pseudalopex griseus</i> (II) =324 (Volpe grigia dell'Argentina) <i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) =323 (Volpe grigia della Pampas)	
	<i>Speothos venaticus</i> (I) (Speoto o itticiione)	<i>Vulpes cana</i> (II) (Volpe di Blanford) <i>Vulpes zerda</i> (II) =325 (Fennec)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN) (Volpe del Bengala)
<i>Ursidae</i>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) (Panda maggiore) <i>Ailurus fulgens</i> (I) (Panda minore, Panda rosso o Panda dorato) <i>Helarctos malayanus</i> (I) (Orso malese o Biruang) <i>Melursus ursinus</i> (I) (Orso labiato) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) (Orso dagli occhiali) <i>Ursus arctos</i> (III) x704 (Orso bruno) <i>Ursus thibetanus</i> (I) =326 (Orso tibetano o Orso dal collare)	<i>Ursidae spp.</i> (II) (Orsi)	
<i>Procyonidae</i>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR) (Bassariciione di Gabb) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR) (Bassarisco del Centro america) <i>Nasua narica</i> (III HN) =327 (Nasua dal naso bianco) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY) (Nasua o coati rosso) <i>Potos flavus</i> (III HN) (Cercoletto)
<i>Mustelidae</i>	<i>Aonyx congicus</i> ** (I) +202 =328 (Lontra dalle guance bianche del Camerun)	<i>Conepatus humboldtii</i> (II) (Skunk della Patagonia)	<i>Eira barbara</i> (III HN) (Taira)
	<i>Enbydra lutris nereis</i> (I) (Lontra di mare meridionale)		<i>Galictis vittata</i> (III CR) =329 (Grigione maggiore)
	<i>Lontra felina</i> (I) =330 (Lontra marina) <i>Lontra longicaudis</i> (I) =331 (Lontra a coda lunga del Centro e Sud America)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<p><i>Lontra provocax</i> (I) =330 (Lontra di fiume meridionale o Lontra del Cile)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I) (Lontra comune)</p>	<p><i>Lutrinae spp.</i> * (II) (Lontre)</p>	<p><i>Martes flavigula</i> (III IN)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III IN)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III IN)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH) (Tasso del miele)</p> <p><i>Mustela altaica</i> (III IN)</p> <p><i>Mustela kathiah</i> (III IN)</p>
	<p><i>Mustela nigripes</i> (I) (Puzzola dai piedi neri)</p>		<p><i>Mustela sibirica</i> (III IN)</p>
	<p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I) (Londra gigante del Brasile o Ari- rai)</p>		<p><i>Arctictis binturong</i> (III IN)</p>
<i>Viverridae</i>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) (Fossa)</p> <p><i>Cynogale bennettii</i> (II) (Civetta lontra o Mampalon)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II) =333 (Eupleride di goudot)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II) (Civetta del Madagascar o Fana- loka)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II) (Civetta delle palme fasciata)</p>	<p><i>Civettictis civetta</i> (III BW) =332 (Civetta zibetto)</p>
			<p><i>Paguma larvata</i> (III IN)</p> <p><i>Paradoxurus hemaphroditus</i> (III IN)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)</p>
	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I) (Linsango macchiato)</p>	<p><i>Prionodon linsang</i> (II) (Linsango fasciato)</p>	<p><i>Viverra civettina</i> (III IN) =334</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III IN)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III IN)</p>
<i>Herpestidae</i>			<p><i>Herpestes brachyurus fusca</i> (III IN) =335</p> <p><i>Herpestes edwardsii</i> (III IN)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
			<i>Herpestes javanicus auro-punctata</i> (III IN) =336
			<i>Herpestes smithii</i> (III IN)
			<i>Herpestes urva</i> (III IN)
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)
<i>Hyaenidae</i>		<i>Parahyaena brunnea</i> (II) =337 (lena bruna)	
			<i>Proteles cristatus</i> (III BW) (Protele crestato)
<i>Felidae</i>		<i>Felidae spp.</i> * (II) [Felidi (tutte le specie)]	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) °502 (Ghepardo)		
	<i>Caracal caracal</i> ** (I) +203 =338 (Caracal o Lince africana o del deserto)		
	<i>Catopuma temminckii</i> (I) =339 (Gatto dorato asiatico)		
	<i>Felis nigripes</i> (I) (Gatto dai piedi neri)		
	<i>Felis silvestris</i> (II) (Gatto selvatico)		
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> ** (I) +204 =339 (Jaguarondi)		
	<i>Leopardus pardalis</i> (I) =339 (Ocelot)		
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) =339 (Gatto tigre)		
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) =339 (Margay)		
	<i>Lynx lynx</i> (II) =339 (Lince)		
	<i>Lynx pardinus</i> (I) =340 (Lince pardina)		
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I) (Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa)		
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) =339		
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) =339 (Gatto delle Ande)		
	<i>Panthera leo persica</i> (I) (Leone asiatico)		
	<i>Panthera onca</i> (I) (Giaguaro)		
	<i>Panthera pardus</i> (I) (Leopardo o Pantera)		
	<i>Panthera tigris</i> (I) (Tigre)		
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) =339 (Gatto marmorato)		
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (II) (Gatto Leopardo del Bengala) +205 =339		
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> ** (II) (Gatto iriomonte)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) =339		
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> ** (I) +206 (Gatto rugginoso)		
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) =339 (Puma della Florida)		
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) =339 (Puma dell'America centrale)		
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) =339 (Puma orientale)		
	<i>Uncia uncia</i> (I) =341 (Leopardo delle nevi o Irbis)		
Otariidae		<i>Arctocephalus spp.*</i> (II) (Arctocefali)	
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)		
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I) (Arctocefalo della Guadalupa)		
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA) (Tricheco)	
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (III) (Elefante marino)	
	<i>Monachus spp.</i> (I) (Foca monaca)		
PROBOSCIDEA			
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) (Elefante indiano o asiatico)		
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Elefante africano)		
SIRENIA			
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I/II) ×705 (Dugongo)		
Trichechidae	<i>Trichechidae spp.</i> (I/II) ×706 (Manati o Lamantini)		
PERISSODACTYLA			
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) =342 (Asino selvatico africano)		
	<i>Equus grevyi</i> (I) (Zebra reale o Zebra di Grevy)		
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) ×707 (Asino selvatico asiatico)		
	<i>Equus kiang</i> (II) =343		
		<i>Equus onager</i> * (II) =343	
	<i>Equus onager khur</i> (I) =343 (Khur)		
	<i>Equus przewalskii</i> (I) =344 (Cavallo di Przewalski)		
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) (Zebra di Hartmann)	
	<i>Equus zebra zebra</i> (I) (Zebra di montagna del Capo)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Tapiridae</i>	<i>Tapiridae</i> spp.** (I) (Tapiri)	<i>Tapirus terrestris</i> (II) (Taprio sudamericano)	
<i>Rhinocerotidae</i>	<i>Rhinocerotidae</i> spp.** (I) [Rinoceronte (tutte le specie)]	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) °502	
ARTIODACTYLA			
<i>Suidae</i>	<i>Babyrousa babyrousa</i> (I) (Babirussa o Porco cervo) <i>Sus salvanius</i> (I) (Cinghiale nano)		
<i>Tayassuidae</i>	<i>Catagonus wagneri</i> (I) (Pecari gigante o «Tagua»)	<i>Tayassuidae</i> spp.* (II) -102 (Peccaries)	
<i>Hippopotamidae</i>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) =345 (Ippopotamo pigmeo o Ippopotamo nano) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) (Ippopotamo)	
<i>Camelidae</i>	<i>Vicugna vicugna**</i> (I) -103 (Vigogna)	<i>Lama guanicoe</i> (II) (Guanaco) <i>Vicugna vicugna*</i> (II) °504 +207 (Vigogna)	
<i>Tragulidae</i>			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH) (Iemosco acquatico)
<i>Moschidae</i>	<i>Moschus</i> spp.** (I) +208 (Cervi muschiati)	<i>Moschus</i> spp.* (II) -104 (Cervi muschiati)	
<i>Cervidae</i>	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) =346 (Cervo porcino dell'Indocina) <i>Axis porcinus calamianensis</i> (I) =347 (Cervo porcino di Calamian) <i>Axis porcinus kuhli</i> (I) =348 (Cervo porcino di Bawean o di Kuhl) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) (Cervo delle paludi) <i>Cervus duvaucelii</i> (I) (Barasinga o Cervo di Duvaucel)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) (Cervo di Bukara o del Turkestan)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN) (Cervo dell'Atlante)
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) (Hanglu o Cervo del Kashmir) <i>Cervus eldii</i> (I) (Tameng o Cervo di Eld) <i>Dama mesopotamica</i> (I) =349 (Daino della Mesopotamia) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) [Huemul (tutte le specie)]		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT) (Mazama grande)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) (Muntjak nero)		
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) (Cervo delle Pampas)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT) (Cervo a coda bianca del Guatemala)
<i>Antilocapridae</i>	<i>Pudu pudu</i> (I) (Pudu comune o Pudu del Sud)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II) (Pudu mefistofele o Pudu del Nord)	
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Antilopecapra della Bassa California)		
<i>Bovidae</i>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) (Antilope addax)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) (Pecora crinita o Ammotrago)	<i>Antilope cervicapra</i> (III NP) (Antilope cervicapra)
	<i>Bison bison athabasca</i> (I) (Bisonte dei boschi)		
	<i>Bos gaurus</i> (I) =350 (Gaur)		
	<i>Bos mutus</i> (I) °501 =351 (Yack selvatico)		
	<i>Bos sauveli</i> (I) =352 (Couprey)		
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) =354 (Anoa o Bufalo pigmeo di pianura)		
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) =354 (Bufalo di Mindoro o Tamaru)		
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) =354 (Anoa di montagna)		<i>Bubalus arnee</i> (III NP) =353 (Bufalo indiano)
	<i>Capra falconeri</i> (I) (Markor o Capra di Falconer)	<i>Budorcas taxicolor</i> (I) (Takin)	
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I) (Cefalofo di Jentink)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II) (Cefalofo dalla schiena nera)	
		<i>Cephalophus monticola</i> (II) (Cefalofo azzurro)	
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) (Cefalofo di Fernando Poo)	
		<i>Cephalophus sylvicultor</i> (II) (Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera)	
		<i>Cephalophus zebra</i> (II) (Cefalofo zebra)	
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) =355 (Bontebok o Antilope pigarga)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH) (Damalisco)
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN) (Gazzella di Cuvier)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<p><i>Gazella dama</i> (I) (Gazzella Dama)</p> <p><i>Hippotragus niger varians</i> (I) (Antilope nera gigante)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) =356</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I) =356</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I) (Goral)</p> <p><i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I) =357 (Capricorno di Sumatra o Seran)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I) =358 (Orice dalle corna a sciabola)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I) (Orice bianco o d'Arabia)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) (Muflone dell'Himalaya)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I) =359 (Muflone di Cipro)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (I) (Muflone del Kashmir o Urial)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I) (Pantalopo di Hodgson o Chiru)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) (Antilope del Vu Quang)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) =360 (Camoscio d'Abruzzo)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III TN) (Gazzella Dorcade)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (III TN) (Gazzella bianca)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II) (Cobo lichi)</p> <p><i>Ovis ammon</i> * (II) (Argalio o Muflone asiatico)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) +209 (Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (Antilope delle steppe)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP) (Antilope quadricorne)</p> <p><i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) =361</p> <p><i>Tragelaphus spekei</i> (III GH) (Sitatunga)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
AVES			
STRUTHIONIFORMES			
<i>Struthionidae</i>	<i>Struthio camelus</i> (II) +210 (Struzzo del Nord Africa e area Sud sahariana)		
RHEIFORMES			
<i>Rheidae</i>	<i>Rhea pennata</i> (I) =362 (Nandù o Rea di Darwin)	<i>Rhea americana</i> (II) (Nandù d'Argentina)	
TINAMIFORMES			
<i>Tinamidae</i>	<i>Tinamus solitarius</i> (I) (Tinamo solitario)		
SPHENISCIFORMES			
<i>Spheniscidae</i>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I) (Sfenisco di Humboldt)	<i>Spheniscus demersus</i> (II) (Sfenisco del Capo)	
PODICIPEDIFORMES			
<i>Podicipedidae</i>	<i>Podilymbus gigas</i> (I) (Podilimbo gigante)		
PROCELLARIIFORMES			
<i>Diomedidae</i>	<i>Diomedea albatrus</i> (I) (Albatro comune o albatro di Steller)		
PELECANIFORMES			
<i>Pelecanidae</i>	<i>Pelecanus crispus</i> (I) (Pellicano crespo o pellicano riccio)		
<i>Sulidae</i>	<i>Papasula abbotti</i> (I) =363 (Sula dai piedi grigi o di Abbott)		
<i>Fregatidae</i>	<i>Fregata andrewsi</i> (I) (Fregata di Andrews)		
CICONIIFORMES			
<i>Ardeidae</i>			<i>Ardea goliath</i> (III GH) (Airone gigante)
<i>Ardeidae</i>	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) =364 (Sgarza ciuffetto) <i>Casmerodius albusj</i> (III GH) =365 (Airone bianco) <i>Egretta garzetta</i> (III GH) (Garzetta)		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>
<i>Balaenicipitidae</i>		<i>Balaeniceps rex</i> (II) (Becco a scarpa)	
<i>Ciconiidae</i>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) =366 (Cicogna dal becco nero) <i>Ciconia nigra</i> (II) (Cicogna nera) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH) (Mitteria del Senegal)
	<i>Jabiru mycteria</i> (I) (Jabiru)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH) (Marabù d'Africa)
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I) (Tantalo malese)		
<i>Threskiornithidae</i>			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) =367 (Hagedash) <i>Bostrychia rara</i> (III GH) =368 (Ibis raro)
	<i>Geronticus calvus</i> (II) (Ibis calvo) <i>Geronticus eremita</i> (I) (Ibis eremita o dal ciuffo) <i>Nipponia nippon</i> (I) (Ibis del Giappone) <i>Platalea leucorodia</i> (II) (Spatola) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II) (Ibis rosso)	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH) (Ibis Sacro)
<i>Phoenicopteridae</i>	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II) (Fenicottero roseo)	<i>Phoenicopteridae</i> spp.* (II) (Fenicotteri (tutte le specie))	
ANSERIFORMES			
<i>Anatidae</i>	<i>Anas aucklandica</i> (I) =369 (Anatra delle Auckland)	<i>Anas bernieri</i> (II) (Anatre di Bernier del Madagascar)	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH) (Oca egiziana) <i>Anas acuta</i> (III GH) (Codone)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<p><i>Anas laysanensis</i> (I) =371 (Germano di Laysan)</p> <p><i>Anas oustaleti</i> (I) =372 (Germano delle Marianne)</p> <p><i>Anas querquedula</i> (III GH) (Marzaola)</p> <p><i>Aythya innotata</i></p> <p><i>Aythya nyroca</i> (III GH) =373 (Moretta tabaccata)</p> <p><i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) (Oca delle Aleutine)</p> <p><i>Branta ruficollis</i> (II) (Oca dal collo rosso)</p> <p><i>Branta sandvicensis</i> (I) (Oca delle Hawaii)</p> <p><i>Cairina scutulata</i> (I) (Anatra della Malesia)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II) (Gobbo rugginoso)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p. e. (I) (Anatra dalla testa rosa)</p>	<p><i>Anas formosa</i> (II)</p> <p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II) (Cigno coscoroba)</p> <p><i>Cygnus melanocorypha</i> (II) (Cigno dal collo nero)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II) (Dendrocigna di Cuba)</p>	<p><i>Anas capensis</i> (III GH) (Anatra del Capo)</p> <p><i>Anas clypeata</i> (III GH) =370 (Mestolone)</p> <p><i>Anas crecca</i> (III GH) (Alzavola)</p> <p><i>Anas penelope</i> (III GH) (Fischione)</p> <p><i>Cairina moschata</i> (III HN) (Anatra muta)</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN) (Dendrocigna autunnale)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) =374 (Dendrocigna fulva)</p> <p><i>Dendrocygna viduata</i> (III GH) (Dendrocigna a faccia bianca)</p> <p><i>Nettapus auritus</i> (III GH) (Oca nana africana)</p> <p><i>Plectropterus gambensis</i> (III GH) (Oca dello sperone)</p> <p><i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) =375 (Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) (Sarcidiorne dalla cresta)	
	<i>Tadorna cristata</i>		
FALCONIFORMES			
<i>Cathartidae</i>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) (Condor della California)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN) (Avvoltoio papa o avvoltoio reale)
	<i>Vultur gryphus</i> (I) (Condor o Avvoltoi delle Ande)		
		FALCONIFORMES spp.* (II)-105 [Rapaci diurni (tutte le specie)]	
<i>Pandionidae</i>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)		
<i>Accipitridae</i>	<i>Accipiter brevipes</i> (II)		
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)		
	<i>Accipiter nisus</i> (II)		
	<i>Aegypius monachus</i> (II) (Avvoltoio)		
	<i>Aquila adalberti</i> (I)		
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II) (Aquila reale)		
	<i>Aquila clanga</i> (II)		
	<i>Aquila heliaca</i> (I) =376 (Aquila imperiale)		
	<i>Aquila pomarina</i> (II)		
	<i>Buteo buteo</i> (II)		
	<i>Buteo lagopus</i> (II)		
	<i>Buteo rufinus</i> (II)		
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) =377 (Nibbio di Wilson o di Cuba)		
	<i>Circaetus gallicus</i> (II) (Biancone)		
	<i>Circus aeruginosus</i> (II) (Falco di palude)		
	<i>Circus cyaneus</i> (II) (Albanella reale)		
	<i>Circus macrourus</i> (II)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Circus pygargus</i> (II) (Albanella minore)		
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)		
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)		
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II) (Avvoltoio degli agnelli)		
	<i>Gyps fulvus</i> (II) (Grifone)		
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ×708		
	<i>Harpia harpyja</i> (I) (Arpia)		
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) (Aquila del Bonelli)		
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II) (Aquila minore)		
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)		
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Nibbio bruno)		
	<i>Milvus milvus</i> (II) (Nibbio reale)		
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)		
	<i>Pernis apivorus</i> (II) (Falco pecchiaiolo)		
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) (Aquila delle scimmie)		
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araea</i> (I) (Gheppio delle Seychelles)		
	<i>Falco biarmicus</i> (II) (Lanario)		
	<i>Falco cherrug</i> (II)		
	<i>Falco columbarius</i> (II)		
	<i>Falco eleonora</i> (II) (Falco della regina)		
	<i>Falco jugger</i> (I)		
	<i>Falco naumanni</i> (II)		
	<i>Falco newtoni</i> ** (I) +211 (Gheppio dell'isola Aldabra)		
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) =378		
	<i>Falco peregrinus</i> (I) (Falco pellegrino)		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>
	<i>Falco punctatus</i> (I) (Falcone delle Mauritius)  <i>Falco rusticolus</i> (I) (Girifalco)  <i>Falco subbuteo</i> (II)  <i>Falco tinnunculus</i> (II)  <i>Falco vespertinus</i> (II)		
GALLIFORMES			
<i>Megapodiidae</i>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I) (Maleo delle Celebes)		
<i>Cracidae</i>		<i>Crax</i> spp.* (-/III) ×709  <i>Crax alberti</i> (III CO) (Hocco dal becco blu o Crace del Principe Alberto)  <i>Crax blumenbachii</i> (I) (Hocco a becco rosso)  <i>Mitu mitu mitu</i> (I) =379 (Mitu o hocco a becco di rasoio)  <i>Oreophasis derbianus</i> (I) (Oreofasiolo derbiano)	
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN) (Ciacialaca)  <i>Pauxi</i> spp. (-/III) ×710 =380	
	<i>Penelope albipennis</i> (I) (Penelope dalle ali bianche)		<i>Penelope purpurascens</i> (III HN) (Penelope purpurea)
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT) (Ciacialaca nero del Guatemala)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) =381 (Penelope dalla fronte nera)		
	<i>Pipile pipile pipile</i> (I) =381 (Penelope di Trinidad)		
<i>Phasianidae</i>		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH) (Agelaste)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT) (Tacchino ocellato)
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY) (Pernice a petto castano)	
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) =382 (Pernice a petto bruno)	
		<i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Caloperdix ocellata</i> (III MY) (Pernice ferruginosa)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<p><i>Catreus wallichii</i> (I) (Fagiano di Wallich)</p> <p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) (Colino della Virginia mascherato)</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) (Fagiano orecchiuto bianco)</p> <p><i>Crossoptilon harmani</i> (I) =383</p> <p><i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) (Fagiano orecchiuto bruno)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> (I)</p> <p><i>Lophorus sclateri</i> (I)</p> <p><i>Lophura edwardsi</i> (I) (Fagiano di Edwards)</p> <p><i>Lophura imperialis</i> (I) (Fagiano imperiale)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I) (Fagiano di Swinhoe o di Formosa)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i></p> <p><i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron emphanum</i> (I) (Speroniere Napoleone o di Palawan)</p>	<p><i>Gallus sonneratii</i> (II) (Gallo di Sonnerat o Gallo grigio)</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> (II) (Fagiano insanguinato)</p> <p><i>Lophura bulweri</i></p> <p><i>Lophura diardi</i></p> <p><i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY) (Fagiano senza cresta a groppone rosso)</p> <p><i>Lophura hatinbensis</i></p> <p><i>Lophura hoogerwerfi</i></p> <p><i>Lophura ignita</i> (III MY) (Fagiano nobile)</p> <p><i>Lophura inornata</i></p> <p><i>Lophura leucomelanos</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> (II) (Pavone mutico o verde)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) (Speroniere chinqui o grigio)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II) (Speroniere di Germain)</p>	<p><i>Melanoperdix nigra</i> (III MY) (Pernice nera)</p> <p><i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY) (Calcuco della Malacca)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) =385 (Rainardo ocellato o Argo crestato)</p> <p><i>Syrnaticus ellioti</i> (I) (Fagiano di Elliot)</p> <p><i>Syrnaticus humiae</i> (I) (Fagiano di Hume)</p> <p><i>Syrnaticus mikado</i> (I) (Fagiano Mikado)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I) (Tetraogallo del Caspio)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) (Tetraogallo del Tibet)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I) (Tragopano di Blyth)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I) (Tragopano di Cabot)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I) (Tragopano di Hasting o Tragopano occidentale)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I) (Tetraone di prateria di Attwater)</p>	<p><i>Polyplectron malacense</i> (II) (Speroniere o Malese di Hardwicke)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) =384</p>	<p><i>Rhizothera longirostris</i> (III MY) (Pernice dal becco lungo)</p> <p><i>Rollulus rouloul</i> (III MY) (Quaglia crestata o Rul-rul)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III NP) (Tragopano satiro)</p>
GRUIFORMES			
<i>Turnicidae</i>		<i>Turnix melanogaster</i> (II) (Emipode dal ventre nero)	
<i>Pedionomidae</i>		<i>Pedionomus torquatus</i> (II) (Peolionomo errante o Emipode dal collare)	
<i>Gruidae</i>	<p><i>Grus americana</i> (I) (Gru americana o urlatrice)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) x711 (Gru canadese di Cuba)</p> <p><i>Grus grus</i> (II) (Gru)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I) (Gru della Manciuria o del Giappone)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I) (Gru bianca asiatica)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I) (Gru monaca)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I) (Gru dal collo nero)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I) (Gru dal collo bianco)</p>	<p><i>Gruidae</i> spp.* (II) [Gru (tutte le specie)]</p>	
<i>Rallidae</i>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) =386 (Rallo di Lord Howe)	<i>Gallirallus australis hectori</i> (II) (Rallo weka orientale)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Rhynochetidae</i>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I) (Kagu)		
<i>Otididae</i>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) =387 (Grande otarde dell'India) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) (Moara africana) <i>Eupodotis indica</i> (II) <i>Eupodotis bengalensis</i> (I) =388 (Otarda del Bengala) <i>Otis tarda</i> (II) (Otarda comune) <i>Tetrax tetrax</i> (II) (Gallina prataiola)	<i>Otididae</i> spp.* (II)	
CHARADRIIFORMES			
<i>Burhinidae</i>			<i>Burhinus bistriatus</i> (II GT) (Occhione americano)
<i>Scolopacidae</i>	<i>Numenius boealis</i> (I) (Chiurlo boreale) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) (Chiurlottello) <i>Tringa guttifer</i> (I) (Piro-Piro macchiato)		
<i>Laridae</i>	<i>Larus relictus</i> (I) (Gabbiano della Mongolia)		
COLUMBIFORMES			
<i>Columbidae</i>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) (Colomba delle Nicobare)		
	<i>Claravis godefrida</i>	<i>Columba caribaea</i>	<i>Columba guinea</i> (III GH) (Colombo Guinea) <i>Columba iriditorques</i> (III GH) =389 (Colombo a nuca bronzata)
	<i>Columba livia</i> (III, GH) (Piccione selvatico)		<i>Columba mayeri</i> (III MU) =390 (Colombo rosa di Maurizio) <i>Columba uncinata</i> (III GH) (Colombaccio africano)
	<i>Ducula mindorensis</i> (I) (Colomba imperiale di Mindoro)	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Leptotila wellsi</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) (Colomba pugnalata) <i>Goura</i> spp. (II) [Gure (tutte le specie)]	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
			<i>Oena capensis</i> (III GH) (Tortora del Capo, Tortora maschera di ferro) <i>Streptopelia decipiens</i> (III GH) (Tortora luttuosa) <i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH) (Tortora Isabella) <i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH) (Tortora a occhi rossi) <i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH) (Tortora del Senegal, Tortora delle palme)
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH) (Tortora selvatica)		<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH) (Tortora vinoso) <i>Treron calva</i> (III GH) =391 (Colombo verde africano) <i>Treron waalia</i> (III GH) (Colombo verde a becco giallo) <i>Turtur abyssinicus</i> (III GH) (Tortora smeraldina abissina) <i>Turtur afer</i> (III GH) (Tortora smeraldina a macchie blu) <i>Turtur brehmeri</i> (III GH) =392 (Tortora a testa azzurra) <i>Turtur tympanistria</i> (III GH) =393 (Tortora tamburina)
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp.* (II)-106 [Pappagalli (tutte le specie)]	
<i>Psittacidae</i>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) (Amazzonia dal collo rosso) <i>Amazona barbadensis</i> (I) (Amazzonia a spalle gialle) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) (Amazzonia dalla coda rossa) <i>Amazona guildingii</i> (I) (Amazzonia di Guilding o di St. Vincent) <i>Amazona imperialis</i> (I) (Amazzonia imperiale) <i>Amazona leucocephala</i> (I) (Amazzonia dalla testa bianca) <i>Amazona pretrei</i> (I) (Amazzonia dalla faccia rossa) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) =394 (Amazzonia a corona rossa) <i>Amazona tucumana</i> (I) (Amazzonia di Tucuman) <i>Amazona versicolor</i> (I) (Amazzonia variopinta o di Santa Lucia) <i>Amazona vinacea</i> (I) (Amazzonia vinacea) <i>Amazona vittata</i> (I) (Amazzonia di Porto Rico) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) (Ara blu) <i>Ara ambigua</i> (I) (Ara di Buffon) <i>Ara glaucogularis</i> (I) =395 (Ara di Wagler)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<p><i>Ara macao</i> (I) (Ara rossa e gialla)</p> <p><i>Ara maracana</i> (I) (Ara di Illiger)</p> <p><i>Ara militaris</i> (I) (Ara militare)</p> <p><i>Ara rubrogenys</i> (I) (Ara a fronte rossa)</p> <p><i>Aratinga guarouba</i> (I) (Guaruba, Parrocchetto dorato)</p> <p><i>Cacatua goffini</i> (I)</p> <p><i>Cacatua haematurapygia</i> (I)</p> <p><i>Cacatua moluccensis</i> (I) (Cacatua delle Molucche)</p> <p><i>Cyanopsitta spixii</i> (I) (Ara di Spix)</p> <p><i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (I) (Kakariki a pileo giallo delle Chatham)</p> <p><i>Cyanoramphus cookii</i> (I) = 396</p> <p><i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) (Kakariki a fronte rossa)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) = 397 (Pappagallo dei fichi di Coxen)</p> <p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Geopsittacus occidentalis</i> (I) = 398 (Pappagallo notturno)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I) (Parrocchetto a ventre arancione)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) (Conuro a orecchie gialle)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I) (Parrocchetto terragnolo)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I) (Pappagallo a cappuccio rosso)</p> <p><i>Probosciger aterrimus</i> (I) (Cacatua delle palme)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) (Parrocchetto dalle ali gialle)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I) = 399</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. (I) (Parrocchetto del paradiso)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I) = 400 (Parrocchetto dal collare di Mauritius)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I) (Conuro a gola azzurra)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) (Parrocchetti a becco grosso o parrocchetti ara)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I) (Kakapo)</p> <p><i>Vini</i> spp. (II)</p>		<p><i>Psittacula krameri</i> (III GH) (Parrocchetto dal collare africano)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
CUCULIFORMES			
<i>Musophagidae</i>		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH) (Turaco gigante)  <i>Crinifer piscator</i> (III GH) (Turaco grigio suriano)  <i>Musophaga porphyreolophus</i> (II) = 401  <i>Musophaga violacea</i> (III GH) (Musofaga violacea)  <i>Turaco</i> spp.* (II) (Turachi)	
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)		
STRIGIFORMES			
		STRIGIFORMES spp.* (II) [Rapaci notturni (tutte le specie)]	
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto alba</i> (II)  <i>Tyto soumagnei</i> (I) (Barbagianni del Madagascar)		
<i>Strigidae</i>	<i>Aegolius funereus</i> (II)  <i>Asio flammeus</i> (II) (Gufo di palude)  <i>Asio otus</i> (II)  <i>Athene blewitti</i> (I) (Civetta macchiata delle foreste)  <i>Athene noctua</i> (II)  <i>Bubo bubo</i> (II) (Gufo reale)  <i>Glaucidium passerinum</i> (II)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) = 402 (Assiolo gigante)  <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) = 403 (Ulula australiana)  <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) (Ulula delle Isole Christmas)  <i>Nyctea scandiaca</i> (II)  <i>Otus irenae</i> (II)  <i>Otus scops</i> (II)  <i>Strix aluco</i> (II)  <i>Strix nebulosa</i> (II)  <i>Strix uralensis</i> (II)  <i>Surnia ulula</i>		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<b>APODIFORMES</b>			
<b>Trochilidae</b>	<i>Ramphodon dornnii</i> (I) = 404 (Colibri dal becco curvo)	<i>Trochilidae</i> spp.* (II) (Uccelli mosca o Colibri)	
<b>TROGONIFORMES</b>			
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I) (Quetzal o Trogone splendido di Costa Rica)		
<b>CORACIIFORMES</b>			
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I) (Calao o Bucero bicolore del Nord) <i>Buceros vigil</i> (I) = 406 (Calao o Bucero dal caso)	<i>Aceros</i> spp.* (II)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) = 405 <i>Anrhacoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp.* (II)  <i>Penelopides</i> spp. (II)	
<b>PICIFORMES</b>			
<b>Capitonidae</b>		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)	
<b>Ramphastidae</b>		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III AR) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)	
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) (Picchio imperiale) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) (Picchio nero dal ventre bianco di Corea)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
PASSERIFORMES			
<i>Cotingidae</i>	<i>Cotinga maculata</i> (I) (Cotinga macchiata)	<i>Rupicola</i> spp. (II) [Galletti di roccia (tutte le specie)]	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO) (Uccello parasole amazzonico) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO) (Uccello parasole occidentale)
<i>Pittidae</i>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I) (Cotinga dalle ali bianche)	<i>Pitta guajana</i> (II) (Pitta barrata settentrionale o pitta dalla coda blu)	
	<i>Pitta gurneyi</i> (I) (Pitta di Gurney o Pitta dal petto nero)	<i>Pitta nympha</i> (II) =407 (Pitta bengalese del Giappone)	
	<i>Pitta kochi</i> (I) (Pitta di Koch)		
<i>Atrichornithidae</i>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I) (Uccello dei cespugli rumoroso)		
<i>Hirundinidae</i>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) (Rondine dagli occhiali)		
<i>Muscicapidae</i>	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU) (Pigliamosche Rodriguez)	<i>Cyornis ruecki</i> (II) =408 (Rueck's blue-flycatcher)	
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e. (I) (Pigliamosche rosso occidentale)	<i>Leiothrix</i> spp. <i>Liocichla omieiensis</i>	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III MU) = 410 (Pigliamosche del paradiso di Maurizio)
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) = 409 (Pigliamosche di erba dal becco lungo)		
	<i>Picarthes gymnocephalus</i> (I) <i>Picarthes oreas</i> (I)	<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>	
<i>Nectariniidae</i>			
<i>Zosteropidae</i>	<i>Zosterops albogularis</i> (I) (Uccello dagli occhiali dal petto bianco)		
<i>Meliphagidae</i>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) = 411 (Melifago dall'elmo)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Emberizidae</i>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) (Cardinale verde) <i>Paroaria capitata</i> (II) (Cardinale a becco giallo) <i>Paroaria coronata</i> (II) (Cardinale dal ciuffo rosso) <i>Tangara fastuosa</i> (Seven-coloured tanager)	
<i>Icteridae</i>	<i>Agelaius flavus</i> (I) (Ittero a cappuccio zafferano)		
<i>Fringillidae</i>	<i>Carduelis cucullata</i> (I) = 412 (Cardellino rosso)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II) = 412 (Cardellino di Yarrell)	<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) = 413 (Canarino a testa striata) <i>Serinus leucopygius</i> (III GH) (Cantone d'Africa) <i>Serinus mozambicus</i> (III GH) (Canarino del Mozambico)
<i>Estrildidae</i>			<i>Amadina fasciata</i> (III GH) (Gola tagliata) <i>Amandava subflava</i> (III GH) = 414 (Ventre arancio) <i>Estrilda astrild</i> (III GH) (Astro di S. Elena) <i>Estrilda caerulescens</i> (III GH) (Coda d'aceto) <i>Estrilda melpoda</i> (III GH) (Guancia arancio) <i>Estrilda troglodytes</i> (III GH) (Becco di corallo) <i>Lagonosticta rara</i> (III GH) (Amaranto a ventre nero) <i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH) (Amaranto a becco blu) <i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH) (Amaranto a petto barrato) <i>Lagonosticta senegala</i> (III GH) (Amaranto) <i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) = 415 <i>Lonchura bicolor</i> (III GH) = 416 (Nonnetta bicolore) <i>Lonchura cantans</i> (III GH) = 417 <i>Lonchura cucullata</i> (III GH) = 416 (Nonnetta) <i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) = 416 (Nonnetta maggiore) <i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) = 418 (Astrilde verde punteggiata) <i>Nesocharis capistrata</i> (III GH) (Dorso oliva a testa grigia)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Placidae</i>		<p><i>Poephila cincta cincta</i> (II) (Diamente a bavetta)</p>	<p><i>Nigrita bicolor</i> (III GH) (Astrilde nera a petto castano)</p> <p><i>Nigrita canicapilla</i> (III GH) (Astrilde nera a testa grigia)</p> <p><i>Nigrita fusconota</i> (III GH) (Astrilde nera a petto bianco)</p> <p><i>Nigrita luteifrons</i> (III GH) (Astrilde nera a fronte chiara)</p> <p><i>Ortyospiza atricollis</i> (III GH) (Astro-quaglia mascherata)</p> <p><i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) = 419 (Tessitore becca fiori)</p> <p><i>Pholidornis rusbiae</i> (III GH) (Hylia a testa striata)</p> <p><i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) = 420 (Schiacciasemi a ventre nero)</p> <p><i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH) (Astro ali gialle)</p> <p><i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH) (Astro aurora)</p> <p><i>Spermophaga haematina</i> (III GH) (Spermofaga a becco blu)</p> <p><i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) = 421 (Cordon blu)</p> <p><i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH) (Tessitore a becco grosso)</p> <p><i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) = 422</p> <p><i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH) (Tessitore parassita)</p> <p><i>Bubalornis albirostris</i> (III GH) (Tessitore dei bufali)</p> <p><i>Euplectes afer</i> (III GH) (Napoleone)</p> <p><i>Euplectes ardens</i> (III GH) = 423 (Vedova a collare rosso)</p> <p><i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) = 424</p> <p><i>Euplectes bordeaceus</i> (III GH) (Monsignore)</p> <p><i>Euplectes macrourus</i> (III GH) = 425 (Vedova domenicana)</p> <p><i>Malimbus cassini</i> (III GH) (Malimbo a gola nera)</p> <p><i>Malimbus malimbicus</i> (III GH) (Malimbo crestato)</p> <p><i>Malimbus nitens</i> (III GH) (Malimbo di Gray)</p> <p><i>Malimbus rubricollis</i> (III GH) (Malimbo a testa rossa)</p> <p><i>Malimbus scutatus</i> (III GH) (Malimbo a ventre rosso)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<p><i>Sturnidae</i></p> <p><i>Leucopsar rothschildi</i> (I) (Storno o Maina di Rothschild o Maina di Bali)</p>			<p><i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) = 426</p> <p><i>Passer griseus</i> (III GH) (Passero a testa grigia)</p> <p><i>Petronia dentata</i> (III GH) (Passero dei cespugli)</p> <p><i>Plocepasser superciliosus</i> (Passero tessitore)</p> <p><i>Ploceus albimucha</i> (III GH) (Tessitore nero di Maxwell)</p> <p><i>Ploceus aurantius</i> (III GH) (Tessitore arancione)</p> <p><i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) = 427 (Gendarme)</p> <p><i>Ploceus heuglini</i> (III GH) (Tessitore mascherato di Heuglin)</p> <p><i>Ploceus luteolus</i> (III GH) = 428 (Tessitore a becco lungo)</p> <p><i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) = 429 (Tessitore a testa nera)</p> <p><i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH) (Tessitore nero)</p> <p><i>Ploceus nigricollis</i> (III GH) (Tessitore dagli occhiali)</p> <p><i>Ploceus pelzelni</i> (III GH) (Tessitore di Pelzeln)</p> <p><i>Ploceus preussi</i> (III GH) (Tessitore a schiena dorata)</p> <p><i>Ploceus tricolor</i> (III GH)</p> <p><i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) = 430 (Tessitore a mantello giallo)</p> <p><i>Quelea erythrops</i> (III GH) (Lavoratore a testa rossa)</p> <p><i>Sporopipes frontalis</i> (III GH) (Diamente africano)</p> <p><i>Vidua chalybeata</i> (III GH) = 431 (Combassù)</p> <p><i>Vidua interjecta</i> (III GH) (Vedova del paradiso a coda larga)</p> <p><i>Vidua larvaticola</i> (III GH)</p> <p><i>Vidua macroura</i> (III GH) (Vedova domenicana)</p> <p><i>Vidua orientalis</i> (III GH) = 432 (Vedova del paradiso)</p> <p><i>Vidua raricola</i> (III GH)</p> <p><i>Vidua togoensis</i> (III GH) (Vedova orientale del Togo)</p> <p><i>Vidua wilsoni</i> (III GH) (Combassù di Wilson)</p> <p><i>Gracula religiosa</i> (III TH)</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Paradisaeidae</i>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II) [Paradis (tutte le specie)]	

## REPTILIA

## TESTUDINATA

*Dermatemydidae*

*Dermatemys mawii* (II)  
(Dermatemide)

*Emydidae*

*Batagur baska* (I)  
(Tartaruga fluviale indiana)

*Clemmys insculpta* (II)

*Clemmys mublenbergi* (I)  
(Clemmide di Mühlenberg)

*Cuora pani* =433

*Geoclemys hamiltonii* (I)  
(Tartaruga di Hamilton)  
*Kachuga tecta* (I) =434  
(Tartaruga e tetto dell'India)  
*Melanochelys tricarinata* (I) =435  
(Tartaruga tricarinata)  
*Morenia ocellata* (I)  
(Tartaruga della Birmania)

*Terrapene* spp. \* (II)  
(Tartaruga scatola)

*Terrapene coahuila* (I)  
(Tartaruga-botte acquatica)

*Trachemys scripta elegans* =436

*Testudinidae*

*Testudinidae* spp. (II)  
[Testuggini (tutte le specie)]

*Geochelone nigra* (I) =437  
(Testuggine gigante delle Galapagos)  
*Geochelone radiata* (I) =438  
(Testuggine radiata)  
*Geochelone yniphora* (I) =438  
(Testuggine a sperone del Madagascar)  
*Gopherus flavomarginatus* (I)  
(Testuggine dal bordo giallo)  
*Homopus bergeri* (II)  
*Malacochersus tornieri* (II)  
*Psammobates geometricus*  
(I) =438  
(Testuggine geometrica)  
*Pyxis planicauda* (II)  
*Testudo graeca* (II)  
(Testuggine greca)  
*Testudo hermanni* (II)  
(Testuggine di Hermann o comune)  
*Testudo kleinmanni* (I)  
  
*Testudo marginata* (II)  
(Testuggine marginata)



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Crocodylus niloticus</i> ** (I) -108 (Coccodrillo del Nilo) <i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> (I) (Coccodrillo di Mindoro) =443 <i>Crocodylus palustris</i> (I) (Coccodrillo di palude) <i>Crocodylus porosus</i> ** (I) -109 (Coccodrillo marino) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) (Coccodrillo di Cuba o rombifero) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) (Coccodrillo siamese) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) (Osteolemo o Coccodrillo dal muso corto del Congo) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) (Falso gaviale o Tomistoma)		
<i>Gavialidae</i>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I) (Gaviale del Congo)		
RHYNCHOCEPHALIA			
<i>Sphenodontidae</i>	<i>Sphenodon</i> spp. (I) (Sfenodonte o Tuatara)		
SAURIA			
<i>Gekkonidae</i>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) (Geco dell'Isola Serpente) <i>Phelsuma</i> spp.* (II) (Gechi diurni o Felsume)	
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		
<i>Agamidae</i>		<i>Uromastyx</i> spp. (II) (Uromastici)	
<i>Chamaeleonidae</i>		<i>Bradypodion</i> spp. (II) =444 <i>Chamaeleo</i> spp.* (II) (Camaleonti)	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) (Camaleonte comune)		
<i>Iguanidae</i>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) (Iguana marina) <i>Conolophus</i> spp. (II) (Iguane terrestri)	
	<i>Brachylophus</i> spp. (I) (Brachilofi)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I) (Iguane cornute)	<i>Iguana</i> spp. (II) (Iguane) <i>Liolaemus gravenhorstii</i>	
	<i>Sauromalus varius</i> (I) (Chuchwalla dell'Isola di San Esteban)	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II) (Frinosoma coronato di San Diego)	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<i>Lacertidae</i>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) (Lucertola gigante di Hierro) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) (Lucertola delle Baleari) <i>Podarcis pityusensis</i> (II) (Lucertola di Ibiza)		
<i>Cordylidae</i>		<i>Cordylus</i> spp. (II) (Cordilidi) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) (Pseudocordili)	
<i>Teiidae</i>		<i>Cnemidophorus hyperythus</i> (II) (Cnemidoforo dalla gola arancione) <i>Crocodilurus lacertinus</i> (II) (Drago lacertino) <i>Dracaena</i> spp. (II) (Dracena della Guayana) <i>Tupinambis</i> spp. (II) (Tegu)	
<i>Scincidae</i>		<i>Corucia zebrata</i> (II)	
<i>Xenosauridae</i>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)	
<i>Helodermatidae</i>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Elodermi)	
<i>Varanidae</i>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) (Varano del Bengala) <i>Varanus flavescens</i> (I) (Varano giallo) <i>Varanus griseus</i> (I) (Varano del deserto) <i>Varanus komodoensis</i> (I) (Drago o Varano di Komodo) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp.* (II) (Varani)	
SERPENTES			
<i>Boidae</i>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) (Boa del Madagascar) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) =445 (Boa costruttore dell'Argentina) <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) (Boa di Round) <i>Casarea dussumieri</i> (I) (Boa di Dussumier) <i>Epicrates inornatus</i> (I) (Boa di Porto Rico) <i>Epicrates monensis</i> (I) (Boa di Mona) <i>Epicrates subflavus</i> (I) (Boa della Giamaica)	<i>Boidae</i> spp.* (II) [Boidi (tutte le specie)]	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<b>AMPHIBIA</b>			
<b>CAUDATA</b>			
<i>Ambystomidae</i>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) (Salamandra del Lago Patzanaro) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) (Salamandra tigre o Axolot)	
<i>Cryptobranchidae</i>	<i>Andrias</i> spp. (I) =451 (Salamandre giganti)		
<b>ANURA</b>			
<i>Bufo</i> spp.	<i>Atelopus varius zeteki</i> (I) (Rospo dorato di Zetek) <i>Bufo periglenes</i> (I) (Rospo dorato)	<i>Bufo retiformis</i> (II) (Rospo verde di Sonora)	
<i>Dendrobatidae</i>	<i>Bufo superciliaris</i> (I) (Rospo del Camerun) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) (Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani)	<i>Dendrobates</i> spp. (II) (Dendrobati) <i>Phyllobates</i> spp. (II) (Fillobati)	
<i>Microhylidae</i>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)		
<i>Myobatrachidae</i>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. * (II)	
<i>Ranidae</i>		<i>Conraua goliath</i> <i>Mantella</i> spp. (-/II) x712 <i>Rana catesbeiana</i> <i>Rana hexadactyla</i> (II) <i>Rana tigerina</i> (II)	
<b>PISCES</b>			
<b>CERATODONTIFORMES</b>			
<i>Ceratodidae</i>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II) (Neceratodo di Forster)	
<b>COELACANTHIFORMES</b>			
<i>Coelacanthidae</i>	<i>Latimeria chalumnae</i> (I) (Latimeria)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
ACIPENSERIFORMES			
<i>Acipenseridae</i>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) (Storione dal rostro breve)	<i>Acipenser oxyrinchus</i> (II) (Storione dell'Atlantico)	
	<i>Acipenser sturio</i> (I) (Storione comune)		
<i>Polyodontidae</i>		<i>Polyodon spathula</i> (II)	
OSTEOGLOSSIFORMES			
<i>Osteoglossidae</i>		<i>Arapaima gigas</i> (II) (Arapaima)	
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (Scleropage asiatico)		
CYPRINIFORMES			
<i>Cyprinidae</i>		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II) (Barbo ceco del Congo)	
	<i>Probarbus jullieni</i> (I) (Ikan temoloch)		
<i>Catostomidae</i>	<i>Chasmistes cujus</i> (I) (Cui-ui)		
SILURIFORMES			
<i>Schilbeidae</i>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I) (Siluro gigante)		
PERCIFORMES			
<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion macdonaldi</i> (I) (Totoaba o Acupa di Mac Donald)		

## INSECTA

## LEPIDOPTERA

*Papilionidae*

	<i>Atrophaneura palu</i>
	<i>Baronia brevicornis</i>
	<i>Bhutanitis</i> spp. (II) (Papilioni del Buthan)
	<i>Graphium sandawanum</i>
	<i>Graphium stresemanni</i>
	<i>Ornithoptera</i> spp. * (II) =452 (Orinitottere)
<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) (Farfalla della Regina Alessandra)	<i>Papilio benguetanus</i>
<i>Papilio chikae</i> (I) (Macaone di Luzon)	<i>Papilio esperanza</i>
	<i>Papilio grosesmithi</i>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Papilio homerus</i> (I) (Papilio di Omero) <i>Papilio hospiton</i> (I) (Papilio di Sardegna)	<i>Papilio maraho</i>  <i>Papilio morondavana</i>  <i>Papilio neumoegeni</i>  <i>Parides ascanius</i>  <i>Parides habneli</i>	
	<i>Parnassius apollo</i> (II) (Parnassio)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) (Papilioni del Kaiser) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) =452 (Ornitottere) <i>Troides</i> spp. (II) = 452 (Ornitottere)	

## ARACHNIDA

## SCORPIONES

*Scorpionidae*

*Pandinus dictator* (II)  
*Pandinus gambiensis* (II)  
*Pandinus imperator* (II)

## ARANEAE

*Theraphosidae*

*Brachypelma* spp. (II)

## ANNELEIDA

## ARHYNCHOBDELLAE

*Hirudinidae*

*Hirudo medicinalis* (II)  
(Sanguisuga comune)

## MOLLUSCA

## VENEROIDA

*Tridacnidae*

*Tridacnidae* spp. (II)  
(Tridacne)

## UNIONOIDA

*Unionidae*

*Conradilla caelata* (I)

*Cyprogenia aberti* (II)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Dromus dromas</i> (I) =453		
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I) =454		
	<i>Epioblasma florentina</i> (I) =454		
	<i>Epioblasma sampsoni</i> (I) =454		
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) =454		
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) =454		
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)	
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) =454		
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I) =454		
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I) =454		
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)		
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)		
		<i>Fusconaia subrotunda</i> (II)	
		<i>Lampsilis brevicula</i> (II)	
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)		
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (II)		
	<i>Lampsilis satur</i> (I)		
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)		
		<i>Lexingtonia dolabelloides</i> (II)	
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)		
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)		
		<i>Pleurobema clava</i> (II)	
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)		
	<i>Potamilus capax</i> (I) =455		
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)		
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)		
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) =456		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	<i>Unio nickliniana</i> (I) =457		
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) =458		
	<i>Villosa trabalis</i> (I) =459		
STYLOMMATOPHORA			
<i>Achatinellidae</i>	<i>Achatinella</i> spp. (I) (Lumaca piccola agata di Oahu)		
<i>Camaenidae</i>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)	
<i>Paryphantidae</i>		<i>Paryphanta</i> spp. (II) +213 =460	
MESOGASTROPODA			
<i>Strombidae</i>		<i>Strombus gigas</i> (II)	

## ANTHOZOA

COENOTHECALIA		COENOTHECALIA spp. (II) °505 =461	
STOLONIFERA			
<i>Tubiporidae</i>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) °505 (Tubiporidi o Coralli a canna d'organo)	
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II) (Antipatari o Coralli neri)	
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) °505 (Madreporari)	

## HYDROZOA

MILLEPORINA			
<i>Milliporidae</i>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) °505 (Milleporidi)	
STYLASTERINA			
<i>Stylasteridae</i>		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) °505 (Stilasteriai)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
<b>FLORA</b>			
AGAVACEAE	<i>Agave arizonica</i> (I) (Agave dell'Arizona) <i>Agave parviflora</i> (I) (Agave a fiore piccolo)  <i>Nolina interrata</i> (I) Nolina di San Diego	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 (Agave della Regina Vittoria)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 (Bucaneve) <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1 (Sternbergia)	
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. * (II) °506 #1  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 (Rauwolfia)	
ARALIACEAE		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 (Ginseng americano)	
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> ** (I) +214 (Araucaria o Pino del Cile) (Popolazione cilena)	<i>Araucaria araucana</i> * (II) #1 -110 (Araucaria o Pino del Cile) (popolazione extra cilena)	
ASCLEPIADACEAE	<i>Ceropegia chrysanta</i>	<i>Ceropegia</i> spp. (II) #1 <i>Frerea indica</i> (II) #1	
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 =462 (Podofillo indiano)	
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1	
BYBLIDACEAE		<i>Byblis</i> spp. (II) #1	
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) (Cactus pietra vivente) <i>Astrophytum asterias</i> (I) =463 (Cactus riccio di mare) <i>Aztekium ritteri</i> (I) (Cactus atzeco)	CACTACEAE spp. * (II) #4 (Cactus)	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
CARYOCARACEAE	<p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I) (Cactus a cuscino spinoso)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Discocactus macdougallii</i> (I) =464</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> <i>var. lindsayi</i> (I) =465 (Cactus spinoso di Lindsay)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I) =466</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I) =467 (Cactus a cuscino spinoso)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I) =467 (Cactus a cuscino spinoso)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I) =468 (Mammillaria a pettine)</p> <p><i>Mammillaria solisioides</i> (I) (Pitayta)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p> <p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I) (Cactus a carciofo)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I) =469</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I) =470 (Cactus del Marble Canyon)</p> <p><i>Pediocactus despainii</i> (I) (Cactus di montagna)</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (I) =470 (Cactus do montagna di Knowlton)</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (I) (Cactus di Paradina)</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) =470 (Cactus Navajo di Peeble)</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> (I) (Cactus a cuscino spinoso)</p> <p><i>Pediocactus winkleri</i> (I) (Cactus di Winkler)</p> <p><i>Pelecypora</i> spp. (I) (Cactus ad ascia)</p> <p><i>Sclerocactus brevipinatus</i> (I) =471</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) =472</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (I) (Cactus con le spine ad uncino)</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) =472</p> <p><i>Sclerocactus masae-verdae</i> (I) (Cactus della Mesa Verde)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) =473</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) (Cactus con le spine ad uncino)</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) (Cactus con le spine ad uncino)</p> <p><i>Strombocactus disciformis</i> (I) (Cactus appiattito)</p> <p><i>Turbiniarpus</i> spp. (I) =474 (Cactus spiralati)</p> <p><i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p>	<p><i>Caryocar costaricense</i> (II) #1 (Noce della Costa Rica)</p>	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
CEPHALOTACEAE		<i>Cephalotus follicularis</i> (II) #1 (Piante carnivore di Albany)	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) =475 (Lappa Bardana)		
CRASSULACEAE	<i>Dudleya stolonifera</i> (I) (Dudleya della sabbia) <i>Dudleya traskiae</i> (I) (Dudleya dell'Isola di S. Barbara)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) (Larice del Cile) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) (Larice uvifero)		
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. (II) #1 (Felci arboree)	
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I) (Cicas di Beddome)	CYCADACEAE spp. * (II) #1 (Cicas)	
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1 (Shortia della Carolina)	
DICKSONIACEAE	<i>Calocitricum macrocarpa</i>	DICKSONIACEAE spp. (II) #1 (Felci arboree)	
DIDIERACEAE		DIDIERACEAE spp. (II) #1 (Felci arboree del Madagascar)	
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1 (Discoria o Yam della Cina)	
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1	
ERICACEAE		<i>Kalmia cuneata</i> (II) #1 (Lauro americano)	
EUOPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) =476 <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) =477 <i>Euphorbia stygiana</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. * (II) #1 -111 (Euforbie succulente)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1 =478	
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleistochoyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #6	
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) (Aloe bianca) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) =479 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) =480 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) =481 <i>Aloe parallellifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) (Aloe spiralata) <i>Aloe raubii</i> (I) <i>Aloe susanna</i> (I) <i>Aloe thorncroftii</i> (I) (Aloe di Thorncroft) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) (Aloe di voss)	<i>Aloe</i> spp. * (except A.vera) (II) #1 -112 (Aloe eccetto A. vera)	
MAGNOLIACEAE			<i>Talauma hodgsonii</i> (III NP) #1
MALIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 (Mogano messicano) <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) (Nepente indiana) <i>Nepenthes rajah</i> (I) (Nepente o pianta da broche della Malesia)	<i>Nepenthes</i> spp. * (II) #1 (Nepente o piante carnivore con ascidio)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
ORCHIDACEAE	<i>Cattleya trianaei</i> (I) °507 <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) °507 <i>Cypripedium calceolus</i> (II) °507 <i>Dendrobium cruentum</i> (I) °507 <i>Goodyera macrophylla</i> (II) °507 <i>Laelia jongheana</i> (I) °507 <i>Laelia lobata</i> (I) °507 <i>Liparis loeselii</i> (II) °507 <i>Ophrys argolica</i> (II) °507 <i>Ophrys lunulata</i> (II) °507 <i>Orchis scopulorum</i> (II) °507 <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) °507 (Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale) <i>Peristeria elata</i> (I) °507 (Fiore dello Spirito Santo) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) °507 (Scarpette di Venere dell'Asia) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) °507 (Vanda rossa) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) °507 <i>Vanda coerulea</i> (I) °507 (Vanda cerulea)	ORCHIDACEAE spp. * (II) #7 =482	
PALMAE (AREACEAE)		<i>Chysalidocarpus decipiens</i> (II) #1  <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1	
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I) (Abete del Guatemala)		
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I) (Pino del Cerro o P. di Parlatore)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Lewisia cotyledon</i> (II) #1 <i>Lewisia maguirei</i> (II) #1 (Lewista di Maguire) <i>Lewisia serrata</i> (II) #1 (Lewisia seghettata) <i>Lewisia tweedy</i> (II) #1 (Lewisia di Tweedy)	
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) #1 (Ciclamino)	
PROTEACEAE	<i>Orothamnus zeyheri</i> (I) (Rosa delle paludi) <i>Protea odorata</i> (I) (Waboom)		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1	
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia alabamensis</i> <i>alabamensis</i> (I) =483 (Pianta carnivora dell'Alabama) <i>Sarracenia jonesii</i> (I) =484 (Pianta carnivora di Jones) <i>Sarracenia oreophila</i> (I) (Pianta carnivora montana)	<i>Darlingtonia californica</i> (II) #1 (Pianta carnivora della California) <i>Sarracenia</i> spp.* (II) #1 (Sarracenia o piante carnivore con ascidio)	
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I) =485		
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #8 =486	
TETRACENTACEAE			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1
THEACEAE		<i>Camellia chrysantha</i> (II) #1	
THYMELACEAE		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1	
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1 =487 (Welwitschia di Baine)	
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) (Cigua) <i>Encephalartos</i> spp. (I) (Palma del pane) <i>Microcycas calocoma</i> (I) (Cicas nana)	ZAMIACEAE spp.* (II) #1 (Cicadi)	
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1 (Giglio delle farfalle)	
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum officinale</i> (II) #1 (Legno santo) <i>Guaiacum sanctum</i> (II) #1	

	Allegato D
	MAMMALIA
CARNIVORA	
<i>Canidae</i>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) <i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) =488
<i>Mustelidae</i>	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III IN)

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 18 novembre 1991 la Commissione ha presentato una proposta <sup>(1)</sup> di regolamento, fondato sugli articoli 100 A e 113, relativi alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche.
2. Il Parlamento europeo ha dato il proprio parere il 24 giugno 1993 <sup>(2)</sup> in prima lettura. In seguito a questo parere, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta modificata il 21 gennaio 1994 <sup>(3)</sup>.

Il Comitato economico e sociale ha dato il proprio parere il 26 maggio 1992 <sup>(4)</sup>.

3. Il Consiglio, ritenendo che la base giuridica dovesse essere l'articolo 130 S, paragrafo 1, e non gli articoli 100 A e 113 come inizialmente proposto dalla Commissione, ha consultato in proposito il Parlamento europeo, il quale ha accettato il cambiamento di base con il parere del 15 dicembre 1995 <sup>(5)</sup>.
4. Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 189 C del trattato.

### II. OBIETTIVO

La proposta di regolamento ha lo scopo di sostituire il regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio — pur conservandone la struttura — con un regolamento che tenga conto:

- dell'evoluzione avutasi nell'ambito della convenzione di Washington (CITES) sia dal punto di vista delle specie prese in considerazione, sia da quello delle decisioni adottate dalle parti;
- della situazione nelle legislazioni nazionali in questo settore riguardo al funzionamento del mercato interno;
- dei miglioramenti da apportare al regolamento (CEE) n. 3626/82, per assicurare una migliore applicazione delle sue disposizioni e perciò una maggiore protezione delle specie che possono essere oggetto di commercio.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Osservazioni generali

Nel predisporre la propria posizione comune il Consiglio ha tenuto conto (cfr. in particolare i primi tre considerando) dell'obiettivo di cui sopra, del riconoscimento del fatto che l'obiettivo principale del regolamento è la protezione delle specie — il controllo del commercio essendo soltanto uno strumento che serve a conseguire questo obiettivo —, dell'opportunità di consentire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore misure più rigorose e della preoccupazione di evitare disposizioni che rispetto al loro contributo all'adozione efficace del regolamento siano sproporzionatamente gravose.

<sup>(1)</sup> GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 289.

<sup>(3)</sup> GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430.

Il Consiglio ha potuto accogliere letteralmente, nella sostanza o in parte, la maggioranza degli emendamenti del Parlamento europeo integrati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

## 2. *Commenti specifici*

(I riferimenti che seguono rinviano, salvo indicazione contraria, al testo della proposta modificata; i riferimenti in **grassetto** rinviano al testo della posizione comune.)

Le modifiche seguenti sono state apportate dal Consiglio alla proposta modificata e accettate dalla Commissione:

### i) Titolo, base giuridica e articoli 1 e 10

Sono stati modificati secondo quanto indicato al punto 1 qui sopra; alcune di queste misure più rigorose sono contenute in particolare negli **articoli 8, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1.**

Di conseguenza, l'articolo 10, necessario nell'ambito della base giuridica precedente, è stato soppresso.

### ii) Articoli 2 e 3

Nell'**articolo 2** sono state soppresse alcune definizioni corrispondenti a termini non adoperati nel dispositivo [lettere d), e), g), p) e y)] ovvero usati nel senso consueto [lettere f) e i)]. Sono state introdotte in relazione agli **articoli 4 e 5** le definizioni che figurano nelle **lettere h)** («Stato membro di destinazione») e **x)** («verifiche»). La definizione figurante nel paragrafo ab) è stata chiarita **lettera w)** ai fini di un'attuazione pratica (soppressione del riferimento al carattere «legale» dell'acquisto, adozione di un punto di riferimento fisso vale a dire la data di entrata in vigore del regolamento).

All'**articolo 3** i principali cambiamenti riguardano il criterio di iscrizione:

- all'allegato A [paragrafo 1, lettera c]): una specie che rientra in un altro testo comunitario non è automaticamente inserita; le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non sono perciò modificate riguardo alle disposizioni in materia di controllo del commercio; lo stesso vale per il regolamento (CEE) n. 348/81. È soppresso pertanto, l'articolo 24, paragrafo 2;
- all'allegato B [paragrafo 2, lettera d]): il Consiglio ritiene che il criterio debba essere preso in considerazione al momento dell'eventuale rilascio del permesso di importazione [**articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e 6, lettera c)**]. L'**articolo 9, paragrafo 5** contiene inoltre una disposizione che ha lo stesso effetto protettivo per la circolazione degli esemplari vivi;
- all'allegato D [paragrafo 4, lettera a]): poiché questo allegato è uno strumento di vigilanza predisposto in ambito comunitario e i potenziali effetti del commercio internazionale sulla conservazione sono già presi in considerazione nell'**articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e i)**, sembra opportuno che qui si faccia riferimento soltanto al volume delle importazioni comunitarie.

### iii) Disposizioni connesse all'adesione della Comunità e alla partecipazione degli Stati membri alla convenzione CITES

Per quanto riguarda la definizione delle posizioni da assumere nella Conferenza delle parti, il Consiglio ritiene che sono sufficienti i meccanismi di partecipazione alla convenzione e che non sia perciò necessario prevedere una disposizione specifica (articolo 19).

Inoltre, varie posizioni che riguardano il funzionamento del regolamento nell'ipotesi in cui la Comunità aderisca alla convenzione CITES sono state scartate per non ipotecare le modalità di partecipazione della Comunità alla convenzione che saranno definite nell'atto di adesione. Si tratta in particolare degli **articoli 2, lettera v) [articolo 2, lettera r)], e 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3,**

lettera a) («le specie che figurano . . .») e il paragrafo 6 (articolo 3, paragrafo 5) oltre all'articolo 19.

iv) Articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 13

Per gli articoli 4 e 5, la considerazione delle implicazioni giuridiche ha indotto a limitare l'uso del termine «prova» alle sole disposizioni contenenti elementi per i quali può effettivamente essere fornita una prova [per esempio articolo 4, paragrafo 1, lettera b) i) o articolo 5, paragrafo 2)]. Allo stesso modo la responsabilità in materia di parere scientifico spetta all'autorità scientifica competente [per esempio articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o articolo 5, paragrafo 2, lettera a)] e non più al gruppo di consulenza scientifica.

Gli articoli 4 e 5 prevedono che le «necessarie verifiche» siano preliminari all'introduzione nella Comunità o all'esportazione. L'articolo 4 chiarisce che le eventuali restrizioni previste al paragrafo 6 devono essere rispettate in sede di decisione di rilascio delle licenze.

Inoltre la redazione delle condizioni di rilascio di cui all'articolo 4 è stata semplificata. Il paragrafo 1, lettera c) rappresenta la fusione dei paragrafi 1, lettera c) i) e ii) e il paragrafo 2 prevede che soltanto l'organo di gestione dello Stato membro di destinazione possa rilasciare la licenza. Il paragrafo 7 introduce un margine di flessibilità circa il luogo dove devono essere effettuate le varie verifiche per tener conto delle modalità concrete di trasporto.

Un elemento di ulteriore controllo è introdotto all'articolo 5, paragrafo 5 per l'obbligo di consultazione tra organi di gestione quando l'importazione e la riesportazione hanno luogo in Stati membri diversi.

L'articolo 6, paragrafo 1 è stato semplificato e non specifica nei dettagli i motivi del rigetto delle licenze.

Nell'articolo 7:

- il paragrafo 1 chiarisce l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli esemplari di specie dell'allegato A non prelevati nell'ambiente naturale, indicando che, ad eccezione del controllo delle attività commerciali, essi sono trattati come gli esemplari dell'allegato B per tutte le disposizioni del regolamento (e non soltanto per gli articoli 4 e 5). Inoltre la modifica, combinata con la soppressione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ripristina gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 per gli esemplari che ne erano esentati ex paragrafo 1, lettera b). Ne deriva anche che l'articolo 9, paragrafo 5 deve essere soppresso;
- al paragrafo 2 la mancanza, per le specie considerate, di documenti per il commercio tra paesi terzi rende necessaria la concessione di una deroga completa per la verifica e la presentazione di documenti al momento del transito;
- al paragrafo 3 la deroga relativa agli oggetti personali è estesa a determinate condizioni all'allegato A per analogia con quanto è già previsto dalla convenzione (articolo VII, paragrafo 3);
- al paragrafo 4 le formalità relative ai documenti sono state snellite, senza per questo ridurre la protezione.

La sola modifica dell'articolo 12 riguarda il paragrafo 2, lettera a), ossia adesso è possibile (articolo 11, paragrafo 2 lettera a) a qualsiasi autorità competente dimostrare che non ricorrono i requisiti, ma la prova deve essere effettuata in consultazione con l'autorità che ha rilasciato la licenza. Questa formulazione ridurrà l'emissione di licenze scorrette.

L'articolo 13 è stato soppresso poiché il Consiglio non giudica opportuno introdurre una disposizione di armonizzazione in questo settore, considerando



che, nel fissare l'importo del diritto per l'esame della domanda di licenza o di certificato, gli Stati membri dovranno evitare che divari tra gli importi diano luogo a spostamenti di lavoro amministrativo.

v) Articoli 8, 9, 14

All'articolo 8:

— per una maggiore efficacia dei controlli è stato posto l'accento sulle attività commerciali e perciò tra l'altro sul divieto della detenzione nell'ambito di tali attività.

Pertanto la detenzione al di fuori di tali attività ha soltanto carattere complementare e rientra nelle misure più severe che gli Stati membri possono prendere (**paragrafo 2**);

— sono state rafforzate le condizioni di esenzione di cui al paragrafo 3, lettera e) [**paragrafo 3, lettera e)**];

— il paragrafo 5, reso superfluo dalla formulazione generale del **paragrafo 4**, è stato soppresso. Poiché l'**articolo 19, paragrafo 1** assicura la definizione uniforme dei documenti previsti dal regolamento, e l'**articolo 4, paragrafo 2**, specifica le condizioni per l'introduzione nella Comunità, e poiché la definizione delle prove d'acquisto è di competenza degli Stati membri, è stato soppresso il **paragrafo 7**.

All'articolo 9:

— i controlli previsti all'articolo 9 per gli spostamenti che non riguardano gli esemplari vivi di specie dell'allegato A sono rafforzati (**paragrafo 1**, prova dell'origine legale). È stata invece soppressa la notifica dello spostamento prevista dal paragrafo 4, pleonastica rispetto al paragrafo 2;

— il **paragrafo 6** ha mantenuto del paragrafo 8 soltanto ciò che era necessario all'adozione coerente del regolamento, in specie per quanto riguarda l'obiettivo e gli **articoli 3 e 4**.

Le modifiche dell'articolo 14 nell'**articolo 12** hanno essenzialmente lo scopo di ravvicinarne la formulazione a quelle degli **articoli 4 e 5** e alla legislazione doganale comunitaria, di precisare (**paragrafo 4**) le condizioni per chi voglia rivolgersi a un ufficio che non sia stato designato in conformità del paragrafo 1 e di assicurare l'informazione del pubblico sul regolamento (**paragrafo 5**).

vi) Articoli 16-18

L'**articolo 14** aggiunge alle disposizioni dell'articolo 16 quella del dovere informare il segretariato della Convenzione delle misure prese in caso di infrazione e dei risultati delle indagini riguardanti le specie CITES.

L'**articolo 15** aggiunge alle disposizioni dell'articolo 17 quella del dovere informare il pubblico dell'attuazione della convenzione e del regolamento (**paragrafo 1**) nonché il segretariato della Convenzione sui movimenti degli esemplari delle specie CITES tra la Comunità e i paesi terzi [**paragrafo 4, lettera b)**]. La formulazione generale del paragrafo 5 incorpora i dettagli del **paragrafo 5**, lettere a) e b).

L'**articolo 18** rafforza l'articolo 18, paragrafo 4, imponendo il sequestro degli esemplari vivi di specie degli allegati B o C introdotti senza documenti adeguati (**paragrafo 4**).

vii) Articoli 15, 20, 21, e 22

All'**articolo 13** è stata semplificata la formulazione dell'articolo 15 e imposto un termine al **paragrafo 3, lettera a)** per la trasmissione alla Commissione delle informazioni relative agli organi di gestione. I termini di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) sono stati prorogati di un mese [**paragrafo 3, lettere b) e c)**].

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) chiarisce l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), sopprimendo il riferimento alle migliori informazioni scientifiche disponibili, che è ovvio e precisando che spetta alla Commissione (presidente del gruppo) trasmettere le conclusioni al comitato dell'articolo 18.

L'articolo 19 elenca le diverse disposizioni da adottare, indicate negli articoli del regolamento secondo lo stesso principio dell'articolo 22, ma ricorrendo a procedure diverse. In realtà, nell'analizzare l'importanza delle varie disposizioni registrate all'articolo 19, il Consiglio reputa che:

- alcune di esse, di carattere regolamentare (elencate ai paragrafi 1 e 2 possono essere affidate a un comitato di tipo III a (articolo 18, paragrafo 2, anziché II b, come proposto all'articolo 21);
- altre (elencate ai paragrafi 3 e 4), o perché riguardano la modifica degli allegati B, C o D (ovvero dell'allegato A derivante dalla convenzione) o perché riguardano «ulteriori misure» rispetto a quelle del regolamento, benché affidate a un comitato, possono richiedere un controllo più consistente da parte del Consiglio, il quale ha predisposto all'uopo un comitato di tipo III b (articolo 18, paragrafo 3);
- infine, le modifiche dell'allegato A che non derivano dalla convenzione poiché riguardano le specie che devono essere oggetto della massima protezione, sono subordinate a una decisione del Consiglio e non sono perciò soggette alla procedura del comitato.

viii) Articoli 24 e 25

Oltre alle osservazioni già fatte al punto ii), primo trattino, l'articolo 21 aggiunge all'articolo 24 un paragrafo 2, che consente l'applicazione di misure transitorie in attesa dell'adozione di misure d'applicazione del regolamento e un paragrafo 3, che permette di mantenere adeguato il livello di protezione per le specie particolarmente protette nel regolamento (CEE) n. 3626/82.

L'articolo 22 riprende il principio dell'articolo 25 adattando la data di entrata in vigore allo stato della procedura.

ix) Allegati

La scelta delle specie risponde ai criteri dell'articolo 3 e di conseguenza tiene conto dei risultati dell'ultima conferenza delle parti contraenti della convenzione CITES.

All'allegato A sono state anche aggiunte specie CITES protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE per mantenere una certa coerenza tra i livelli di protezione offerti per la stessa specie da strumenti diversi. L'allegato D contiene per il momento soltanto un piccolissimo numero di specie, in attesa di ulteriori lavori del gruppo di consulenza scientifica.

---

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 27/96

definita dal Consiglio del 29 aprile 1996

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . /96 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del . . .; che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

(96/C 196/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando che, per tener conto di determinati usi tradizionali in alcuni Stati membri, è necessario permettere che i vini aromatizzati possano essere elaborati anche a partire dai mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui all'allegato I, punto 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(4)</sup>;

considerando che la disposizione relativa alla proporzione minima di vino presente in un vino aromatizzato non è affatto controllabile nel caso di un vino arricchito proveniente da varie zone di produzione; che è quindi necessario adattare tale disposizione;

considerando che la definizione di un prodotto tradizionale come il Glühwein deve tener conto di alcuni sviluppi prodottisi nel settore; che occorre dunque vietare l'aggiunta d'acqua, fatta salva un'aggiunta d'acqua derivante da un'eventuale edulcorazione;

<sup>(1)</sup> GU n. C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Parere formulato il 27 marzo 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996). Posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

considerando che è necessario chiarire il testo della disposizione relativa ai trattamenti che possono essere utilizzati nell'elaborazione dei vari prodotti, fermo restando che, in assenza di regole comunitarie, gli Stati membri possono applicare regole specifiche in questa materia nella misura in cui esse siano compatibili con il diritto comunitario;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1601/91 <sup>(5)</sup> e adattarlo riguardo a vari altri aspetti tecnici, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

i) il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti 5 e da 12 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87 (\*), compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 (\*\*), ed escluso il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati,

(\*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

(\*\*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14).»;

<sup>(5)</sup> GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 1).

- ii) il testo del penultimo comma è sostituito dal testo seguente:
- «i vini e/o i mosti di uve fresche, mutizzati con alcole, utilizzati per l'elaborazione di un vino aromatizzato, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75 %. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti da 11 a 13 e da 15 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, ed esclusi i vini elaborati con aggiunta di alcole e il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati,».
- 3) Nella versione italiana dell'articolo 2, paragrafo 2:
- i) alla lettera a), il termine «Vermut» è sostituito dai termini seguenti:
- «Vermut o Vermouth o Vermout»;
- ii) alla lettera b), Vino aromatizzato amaro, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «Vino alla china» o «Vino chinato» quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china,».
- 4) All'articolo 2, paragrafo 3:
- i) alla lettera e), Kalte Ente, sono soppresse le parole «il cui gusto deve essere chiaramente percettibile»;
- ii) alla lettera f), Glühwein, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
- «la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano; fatte salve le quantità di acqua che risultano dal ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera a), l'aggiunta d'acqua è vietata.»;
- iii) alla lettera f bis), Viiniglögi/Vinglög, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
- «la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano;».
- 5) Nella versione italiana dell'articolo 2, paragrafo 5, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:
- «a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;
- b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;».
- 6) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 5
1. I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono applicabili ai vini e ai mosti che entrano nella composizione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. I trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14.»
- 7) Nell'allegato II, i termini «Thüringer Glühwein» sono inseriti dopo «Nürnberger Glühwein».

#### Articolo 2

Per il prodotto «Glühwein», secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/91, sono adottate misure derogatorie per un periodo transitorio che si conclude il 31 gennaio 1998.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

## I. INTRODUZIONE

1. Il 27 novembre 1995 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. La proposta è fondata sull'articolo 100 A del trattato.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 14 marzo 1996.  
  
Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 27 marzo 1996.
3. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, conformemente all'articolo 189 B del trattato, il 29 aprile 1996.

## II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

4. La proposta della Commissione ha lo scopo di modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/91 relative a taluni vini aromatizzati essenzialmente per tenere conto degli usi tradizionali praticati negli Stati membri produttori.
5. La proposta non ha incidenze finanziarie per quanto riguarda il bilancio della Comunità.

## III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

## 6. Osservazione generale

Il Consiglio, preoccupato di soddisfare le esigenze del mercato e di tenere conto della necessità di controlli e delle tradizioni invalse nei vari Stati membri, ha apportato alla proposta della Commissione delle modifiche che riguardano tre punti rilevati anche dal Parlamento europeo, e cinque punti nei confronti dei quali alcuni Stati membri avevano avanzato richieste specifiche.

7. Osservazioni specifiche <sup>(1)</sup>7.1. *Emendamenti del Parlamento europeo*

Il Consiglio ha accolto i tre emendamenti del Parlamento che si riferiscono all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e ii), e al paragrafo 6 integralmente, in parte o riformulandoli.

All'atto della votazione in seno al Parlamento europeo, il commissario Fischler si è espresso, a nome della Commissione, a favore di tali emendamenti.

## 7.2. Ulteriori modifiche introdotte dal Consiglio alla proposta della Commissione dietro richiesta delle delegazioni:

- soppressione del riferimento al gusto di limone nella definizione di «Kalte Ente» [articolo 1.4, punto i)];

---

<sup>(1)</sup> I riferimenti citati rimandano al testo della posizione comune.

- 
- diversa formulazione della definizione di «Glühwein» [articolo 1.4, punto ii) e introduzione di misure transitorie pertinenti [articolo 2)];
  - modifica della definizione di «Viinigloögi/Vinglögg» [articolo 1.4, lettera iii)];
  - aggiunta di alcuni sinonimi per talune denominazioni e menzioni contenute nel testo italiano dell'articolo 2, paragrafi 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 1601/91 (articolo 1.3 e 1.5);
  - inclusione del «Thüringer Glühwein» tra le denominazioni geografiche elencate nell'allegato 2 del regolamento (articolo 1.7).
-